

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO: RAGIONI, DISCIPLINA E CONSEGUENZE DELLA SUA APPLICAZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - PARTE PRIMA [★]

di CLAUDIA BENANTI

SOMMARIO: 1. Ragioni della nuova disciplina europea relativa alle successioni internazionali. – 2. Caratteri e limiti della disciplina del regolamento che influiscono su quella del certificato. – 3. Ragioni e caratteri del certificato successorio europeo. – 4. Competenza. – 5. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda.

[*Dal par. 6 continua nel Fascicolo II, Parte Seconda*]

1. RAGIONI DELLA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA RELATIVA ALLE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI. Il «certificato successorio europeo» (di seguito, anche «certificato») è una delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4.7.2012 – «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo» – nel prosieguo denominato anche semplicemente regolamento⁽¹⁾.

Questa disciplina si applica, nel suo complesso, alle successioni con elementi di internazionalità che si apriranno a partire dal 17.8.2015, mentre sono previsti termini più brevi per l'entrata in vigore di alcuni articoli, che pongono a carico degli Stati membri e della Commissione europea obblighi strumentali all'attuazione della nuova disciplina (cfr. art. 84 reg.).

I caratteri del certificato successorio europeo

[★] **Contributo pubblicato in base a referee.**

⁽¹⁾ Detto regolamento è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 201 del 27.7.2012, 107.

risulteranno, senz'altro, più chiari dopo aver precisato lo scopo e i punti chiave del regolamento che lo prevede⁽²⁾.

Detto regolamento costituisce la prima disciplina europea in materia di successioni, sia pure con i limiti di contenuto che si diranno.

Dopo la pubblicazione, il 1°3.2005, di un Libro Verde sui conflitti di legge in tema di successioni⁽³⁾, è stata avviata fra gli Stati membri un'ampia consultazione in materia di successioni con aspetti internazionali, che ha condotto all'adozione da parte della Commissione europea della «Proposta di regolamento», il 14.12.2009⁽⁴⁾.

⁽²⁾ L'influenza che la disciplina del regolamento può avere sul contenuto del certificato è stata già segnalata da TEN WOLDE, *Will professionals in other countries be able to rely on a European Certificate of Inheritance for all purposes?* (relazione presentata alla Conferenza di Bruxelles 10-11 maggio 2004), in DNOTI (Deutsches Notarinstitut), *Les Successions Internationales dans l'UE – Perspectives pour une Harmonisation*, spec. 503, in www.successions.org/20_ten_Wolde.pdf.

Per una breve analisi del testo del regolamento v., oltre alle opere citate *infra* nelle note, anche FERRETTI, *Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul Regolamento UE n. 650 del 2012*, in *Contr. e impr. Eur.*, 2013, 450 ss.

⁽³⁾ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro Verde: Successioni e testamenti* (doc. COM/2005/65 def.), in eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0065:FIN:IT:PDF.

Cfr., per un commento al Libro Verde, TERNER, *Perspectives of a European law of successions*, in *Maastricht journal of European and comparative law*, 2007, 147 ss.

⁽⁴⁾ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e*

L'esame della Proposta si è svolto secondo la procedura legislativa ordinaria disciplinata dall'art. 294 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea) e si è concluso il 4.7.2012 con l'approvazione del regolamento ⁽⁵⁾.

Questa disciplina si applica alle successioni a causa di morte che presentino elementi di collegamento con più Stati, ad esempio perché la cittadinanza e il luogo di residenza abituale del *de cuius* non coincidevano oppure perché questi ha lasciato dei beni in Paesi diversi da quello di appartenenza (queste successioni vengono definite transfrontaliere o transnazionali o anche internazionali).

Essa mira, appunto, a ridurre le conseguenze negative per i cittadini, derivanti dalle differenze fra le regole sulle successioni in vigore negli Stati dell'Unione Europea ⁽⁶⁾. Precisamente, la notevole divergenza fra le norme sostanziali – come in tema di quota di riserva – fa sì che l'assetto di una successione dipenda in larga misura dalla legge alla medesima applicabile. Per esempio, le quote ereditarie potrebbero variare notevolmente a causa di questo fattore.

Tuttavia, a causa della differenza fra le norme nazionali sulla giurisdizione e sui conflitti di legge, c'era il rischio che si verificassero procedimenti paralleli in Stati diversi e che si applicassero, quindi, leggi nazionali differenti alla medesima successione.

del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (doc. COM/2009/154 def. del 14.12.2009), in *G.U.U.E.*, serie C n. 26 del 28.1.2011, 11. Nel prosieguo delle note il titolo della Proposta di regolamento sarà abbreviato in «Proposta».

⁽⁵⁾ Le tappe del relativo procedimento (2009/0157/COD) sono indicate nella Scheda di PRELEX, in http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198684.

⁽⁶⁾ Gli inconvenienti prodotti dallo *status quo* sono descritti, con dovizia di esempi, da *Commission staff working document accompanying the Proposal* ecc. (COM/2009/154 final) – *Impact Assessment* (doc. SEC/2009/410), spec. 1-18, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0410:FIN:EN:PDF>, ed *ivi*, 19 s. alcuni dati statistici sul fenomeno delle successioni internazionali.

Altre complicazioni potevano derivare dalla coesistenza tra sistemi c.d. «unionisti» o «monisti», che regolano l'intera successione in base ad un'unica legge (come l'Italia, la Spagna o l'Austria), e sistemi c.d. «scissionisti» o «dualisti», che applicano leggi diverse a seconda della natura mobiliare o immobiliare della proprietà (ad es. l'Inghilterra o il Belgio).

Ma era anche possibile che ambedue gli Stati con cui il defunto aveva dei collegamenti dichiarassero, invece, la propria incompetenza.

Inoltre, gli atti pubblici e le decisioni in materia di successioni emanati in uno Stato membro non erano automaticamente riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato.

Con riferimento a questo aspetto – che è quello più vicino alla nostra indagine – si noti che quando si apre una successione con implicazioni transnazionali, si confrontano due interessi: quello dell'erede di entrare agevolmente in possesso dei beni del defunto, che si trovano all'estero, anche al fine di disporne a favore di terzi; quello dei debitori del defunto, di non esporsi al rischio di effettuare un pagamento nelle mani di un soggetto non legittimato a riceverlo e di non essere, quindi, liberati della propria obbligazione.

Gli ordinamenti europei prevedono, però, strumenti differenti di prova della qualità di erede, produttivi di effetti tra loro diversi ⁽⁷⁾.

Infatti, alcuni Paesi richiedono un provvedimento del giudice, consistente in un certificato d'eredità, come in Germania o in Grecia, oppure in un decreto di immissione nel possesso dei beni ereditari, come in Austria. In questi casi, il provvedimento giudiziale è titolo per l'iscrizione degli acquisti immobiliari nel libro fondiario e fa presumere l'esistenza della qualità di erede, salvo che si provi la mala fede del terzo acquirente.

Invece, in altri ordinamenti, come Francia,

⁽⁷⁾ Una sintesi comparatistica degli strumenti di prova della qualità di erede nei Paesi dell'Unione Europea si trova in DNOTI (in collaborazione con Dörner e Lagarde), *Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union Européenne, Rapport Final: Synthèse et Conclusions* (18.9.2002/8.11.2002), spec. 76 ss., in http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/testaments_successions_fr.pdf.

Italia e Belgio, si ricorre all'atto di notorietà, ossia alla dichiarazione solenne di due soggetti contenuta in un atto pubblico. Tradizionalmente, l'atto notorio non ha un valore probatorio particolare, mentre la protezione dell'affidamento dei terzi è assicurata dalla teoria dell'erede apparente. Tuttavia, in Francia, dopo la riforma entrata in vigore il 1° 7.2002, è protetta la buona fede del terzo che ha confidato sulla veridicità di quanto attestato nell'atto di notorietà⁽⁸⁾ (cfr. artt. 730-3 ss. *code civil*).

Si aggiunga che nei Paesi di *common law*, come l'Inghilterra o l'Irlanda, gli eredi non diventano proprietari dei beni ereditari a partire dall'apertura della successione, ma è obbligatoria la nomina da parte del giudice di un amministratore o di un esecutore, preposto alla liquidazione della successione e a trasmettere agli eredi i beni residui.

La grande varietà di titoli di legittimazione previsti dalle legislazioni nazionali ne rendeva, quindi, spesso difficile l'utilizzazione all'estero⁽⁹⁾.

Infatti, accadeva di frequente che coloro ai quali fosse esibito un certificato d'eredità o un documento simile (come l'atto di notorietà) rilasciato in un altro Stato, non potendo essere certi del loro valore legale, richiedessero una prova della qualità d'erede conforme al diritto del proprio Stato di appartenenza⁽¹⁰⁾.

Questa situazione comportava che l'erede, se

il riconoscimento non avveniva, fosse tenuto a cominciare un nuovo procedimento nel Paese in cui erano situati i beni del defunto, per ottenere una nuova prova della propria qualità. Quindi i potenziali eredi dovevano spesso fronteggiare alti costi processuali e lunghi ritardi per poter entrare in possesso dell'eredità.

Problemi simili erano stati riscontrati con riferimento all'esigenza dell'amministratore dell'eredità o dell'esecutore testamentario di giustificare i propri poteri in un altro Stato, nel quale erano situati beni della successione, al fine di entrarne in possesso e di disporne.

Anzi, proprio a quest'ultimo problema aveva già cercato di dare una risposta la Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni, prevedendo un certificato internazionale che designasse la persona incaricata di amministrare i beni mobili della successione, con protezione della buona fede dei terzi (cfr. artt. 22-23 Convenzione)⁽¹¹⁾. Detta convenzione è stata ratificata, però, da pochissimi Paesi, fra i quali non c'è l'Italia.

La situazione sopra descritta è stata ritenuta, appunto, dalle istituzioni comunitarie di ostacolo alla libertà di circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento e non superabile mediante un intervento normativo dei singoli Stati né mediante l'adozione di uno strumento – la direttiva – che lasciasse agli stessi, margini di discrezionalità nell'attuazione.

2. CARATTERI E LIMITI DELLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CHE INFLUISCONO SU QUELLA DEL CERTIFICATO. Il regolamento in esame detta una serie di misure volte a contribuire alla creazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile nel settore delle suc-

(8) La riforma è stata approvata con l. 3.12.2001, n. 1135 (*relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral*), entrata in vigore il 1° 7.2002. In arg. v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2013, 729 ss., spec. 734 s. ed ivi ulteriori riferimenti.

(9) Cfr. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2013, 293 ss., spec. 320.

(10) Cfr. MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, 522 ss., spec. 672 s.

(11) *Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni* del 2.10.1973, in sito www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=83.

In arg. v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Fam., pers. e succ.*, Liber amicorum per Dieter Henrich, Giappichelli, 2012, II, 215 ss., spec. 216 ss. e ID., *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 731 ss., il quale individua una delle ragioni dell'insuccesso di questa disciplina proprio nello stretto collegamento fra il certificato da essa introdotto e il sistema successorio anglosassone e, viceversa, nella sua scarsa utilità nei sistemi continentali.

cessioni⁽¹²⁾. Questo obiettivo è limitato, però, sul piano territoriale, non essendo Danimarca, Regno Unito e Irlanda soggetti alla sua applicazione, come segnalato nei «considerando» n. 82-83⁽¹³⁾. Questi Stati continueranno, perciò, ad applicare alle successioni transnazionali le proprie norme sulla giurisdizione e sui conflitti di legge.

Si noti, poi, che la nuova disciplina non ha potuto armonizzare le norme sostanziali sulle successioni, non essendo ciò di competenza dell'Unione Europea⁽¹⁴⁾. Pertanto, sarà sempre la legislazione nazionale a regolare questioni come l'individuazione degli eredi e le quote ereditarie⁽¹⁵⁾.

⁽¹²⁾ È proprio questo l'obiettivo «globale» della Proposta indicato nel *Commission staff working document - Impact Assessment*, cit., 22.

⁽¹³⁾ Cfr. HESS-MARIOTTINI-CAMARA, *Regulation (EC) n. 650/2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*. Note, 2012, spec. 23 s., in www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201212/20121220ATT58404/20121220ATT58404EN.pdf; BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., 294.

In particolare, sulla posizione inglese in merito all'adozione di una disciplina europea in materia di successioni, v. UNITED KINGDOM PARLIAMENT-HOUSE OF LORDS-EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Green paper on succession and wills: Report with evidence*, 2007, in www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldecom/12/12.pdf; sulle possibili conseguenze della successiva decisione di non sottoporsi al regolamento, v. DAVIDSSON, *The consequences of England's decision not to opt in to the proposed EU Regulation on succession and wills*, 2010, in <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOID=1979828&fileOID=1982118>.

⁽¹⁴⁾ Per una riflessione sulla possibilità di armonizzare il diritto delle successioni in Europa, sollecitata dal testo del regolamento, v. ACETO DI CAPRIGLIA, *Disciplina successoria in Europa*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 495 ss.

⁽¹⁵⁾ V. Comunicato stampa della COMMISSIONE EUROPEA, *La Commissione propone di semplificare e di rendere più prevedibile la disciplina delle successioni internazionali* (doc. IP/09/1508 del 14.10.2009), in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1508_it.htm.

Sono state, invece, armonizzate le relative norme sui conflitti di legge e di giurisdizione⁽¹⁶⁾, al fine di soddisfare l'esigenza del *de cuius* e dei possibili beneficiari della successione (come i potenziali eredi legittimi) di conoscere *ex ante* l'autorità competente a decidere della successione e la legge ad essa applicabile e, quindi, quali saranno i beneficiari, le quote ereditarie e così via dicendo.

Al riguardo, si è previsto un criterio unico ai fini della determinazione sia della giurisdizione che della legge applicabile alla successione e si è escluso il rinvio alla legge di un altro Stato, in modo che l'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione applichi la propria legge ed il procedimento sia così più efficiente⁽¹⁷⁾. Per le stesse ragioni, lo Stato competente a decidere della successione in base alla propria legge è anche preposto ad emettere il relativo certificato. Questa coincidenza viene meno, però, quando il regolamento designi la legge di uno Stato terzo (cfr. art. 20). In questo caso, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, che siano competenti a decidere sull'intera successione in base ai criteri indicati nell'art. 10, par. 1 e nell'art. 11 (criteri che esamineremo più avanti), decideranno la controversia in base ad una legge straniera⁽¹⁸⁾.

Si è scelto anche di sottoporre tutti i beni della successione ad una sola ed unica legge⁽¹⁹⁾.

Come elemento di collegamento per stabilire la giurisdizione e la legge applicabile in materia, si è scelta la residenza abituale del defunto

⁽¹⁶⁾ Questa parte della disciplina europea è ampiamente esaminata da FRANZINA-LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale delle successioni per causa di morte in Europa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 275 ss., spec. 295 ss.

⁽¹⁷⁾ L'utilità di questa scelta è segnalata da HESS-MARIOTTINI-CAMARA, *Regulation (EC) n. 650/2012*, cit., 4.

⁽¹⁸⁾ In arg. v. BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., 306 s.

⁽¹⁹⁾ L'importanza di questa innovazione è evidenziata da REVILLARD, *Successions internationales: le règlement du Parlement européen et du Conseil del 4 juillet 2012 en matière de successions*, in *Defrénois*, 2012, 743 ss., spec. 747.

al momento della morte⁽²⁰⁾. Con l'entrata in vigore del regolamento, gli artt. 46-50, l. 31.5.1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), che adottano come principale criterio di collegamento quello della nazionalità del defunto, saranno, pertanto, tacitamente abrogati⁽²¹⁾.

Tuttavia, il testatore ha facoltà di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22)⁽²²⁾. Sono stati previsti, nel contempo, dei meccanismi per incardinare la giurisdizione nello Stato di cui è stata scelta la legge, secondo la direttrice già in-

⁽²⁰⁾ Questo criterio era già utilizzato da diverse normative comunitarie in materia di giurisdizione e di legge applicabile. In arg. v. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2010, 685 ss.

⁽²¹⁾ Cfr. FRANZINA-LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., 276.

⁽²²⁾ In arg. v. GORÈ, *La professio iuris*, in *DeFrénois*, 2012, 762 ss.; DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Recht*, 2009, 547 ss., spec. 571, il quale osserva come il criterio della residenza abituale si basi su una presunzione di maggior collegamento del defunto con quello Stato, che ha carattere politico e potrebbe non rispondere al vero.

Si noti, però, che la libertà di scelta è limitata, non essendo consentito al testatore di optare per la legge di uno Stato diverso da quello di cittadinanza. Critico, al riguardo, KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione europea: qualche riflessione in tema di carattere universale*, rinvio e professio iuris, in *Riv. dir. int.*, 2011, 422 ss., spec. 429.

Si è, comunque, accresciuta la flessibilità della disciplina con riferimento agli Stati che non consentivano, al riguardo, alcuna scelta, Stati elencati, ad esempio, nel *Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Proposta ecc. (COM/2009/154 def.) – Sintesi della valutazione d'impatto* (doc. SEC/2009/411 def. del 14.10.2009), spec. 3, nt. 5, in sito [webhttp://register.consilium.europa.eu/](http://register.consilium.europa.eu/) nella sezione «documenti» col codice n. 14722/09, spec. ADD 2. Invece, l'art. 46, comma 2°, l. n. 218/1995 già consentiva di optare per la legge del luogo di residenza, in alternativa al criterio principale della cittadinanza.

dicata (cfr. cons. n. 27): trattasi degli accordi di scelta del foro previsti dall'art. 5 e delle regole contenute negli artt. 6-8.

Sono stati dettati anche dei criteri sussidiari per stabilire la competenza di uno Stato membro a decidere di una causa di successione: quello del luogo in cui si trovano beni ereditari, limitatamente a detti beni⁽²³⁾, quando il *de cuius* non risiedeva abitualmente all'interno dell'Unione Europea, al momento della morte (art. 10) e quello del *forum necessitatis*, per rimediare a situazioni di diniego di giustizia (cons. n. 31), quando il procedimento non possa essere svolto nello Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento (art. 11).

Tuttavia, lo Stato del foro può rifiutare l'applicazione di una disposizione di legge, che contrasti col proprio ordine pubblico (art. 35)⁽²⁴⁾.

Il regolamento contiene, inoltre, delle norme volte a realizzare il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri, con alcuni limiti, come la contrarietà della decisione all'ordine pubblico dello Stato in cui è richiesto il riconoscimento (cfr. art. 40).

È stata così colmata la lacuna dovuta all'esplicita esclusione delle successioni dal campo d'applicazione del reg. (CE) n. 44/2001 del 22.12.2000, concernente la giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. «Bruxelles I»), poi sostituito dal reg. (UE) n. 1215/2012 del 12.12.2012 («Bruxelles I bis»).

Nel testo del reg. (UE) n. 650/2012 è accolta una nozione ampia di «decisione», che prescinde dalla forma del provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) e dalla natura, contenziosa o non contenziosa, del procedimento

⁽²³⁾ Con conseguente esclusione del rischio di conflitti di giurisdizione fra gli Stati in cui si trovano beni ereditari, come osserva BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., 301.

⁽²⁴⁾ Donde la questione – rilevante anche ai fini dell'emissione del certificato successorio europeo – se la tutela della quota di legittima rientri nell'ordine pubblico internazionale e giustifichi l'eccezione prevista dall'art. 35, questione risolta positivamente, con riferimento all'ordinamento francese, da GRIMALDI, *Brèves réflexions sur l'ordre public et la réserve héréditaire*, in *DeFrénois*, 2012, 755 ss.

(cfr. cons. n. 39 e art. 3, par. 1 lett. g). Ugualmente è a dirsi per la definizione di «organo giurisdizionale», che comprende anche i professionisti legali che agiscono su delega o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché dinanzi a loro sia garantito il diritto di difesa (cfr. art. 3, par. 2) ⁽²⁵⁾.

Ad una prima lettura, nella nozione di «decisione» accolta dal regolamento possono rientrare anche i certificati d'eredità nazionali, emessi all'esito di un procedimento di giurisdizione volontaria dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ovvero da professionisti legali, alle condizioni sopra indicate. Si pensi al certificato d'eredità o di legato emesso dal giudice nei territori italiani (appartenenti all'impero austro-ungarico fino alla prima guerra mondiale) sottoposti al sistema di pubblicità immobiliare c.d. tavolare o del Libro Fondiario ⁽²⁶⁾.

È prevista, invece, una procedura apposita affinché le decisioni emesse in uno Stato membro ed ivi esecutive possano essere eseguite in un altro Stato ⁽²⁷⁾ (cfr. artt. 43-58).

Sono dettate, poi, delle regole sulla «accettazione» degli atti pubblici negli Stati dell'Unione Europea diversi da quello di provenienza, volte ad agevolarne la circolazione ⁽²⁸⁾.

La nozione di «atto pubblico» è definita per rinvio alla legislazione nazionale e corrisponde, in linea di massima, a quella regolamentata nei

nostri artt. 2699-2700 cod. civ.: in base all'art. 3, lett. i) e al cons. n. 62 reg. (UE) n. 650/2012, l'autenticità riguarda i poteri dell'autorità che lo ha redatto e i fatti che la medesima attesta essere avvenuti in sua presenza, come le dichiarazioni rese dalle parti.

È previsto che gli atti pubblici producano in tutti gli Stati membri gli effetti stabiliti nello Stato nel quale sono stati stipulati ovvero quelli ad essi più vicini – salvo il limite dell'ordine pubblico (art. 59, par. 1) – senza che occorra alcun procedimento aggiuntivo, come la legalizzazione o l'apostille ⁽²⁹⁾. È necessario, però, che all'atto sia allegato un modulo nel quale l'autorità di rilascio specifichi gli effetti probatori dell'atto (art. 59, par. 1).

Come già detto per le decisioni, la parte che voglia avvalersi degli effetti esecutivi di un atto pubblico in uno Stato diverso da quello in cui è stato stipulato, ha l'onere di chiederne la dichiarazione di esecutività all'autorità competente di questo Stato (art. 60). Le stesse regole sono dettate nell'art. 61 per le transazioni giudiziarie.

Si noti che la disciplina riferita non si applica agli atti dello stato civile, anche se rilevanti per le successioni, come quelli relativi alla nascita, alla morte, al matrimonio, alla registrazione di un rapporto con effetti simili al matrimonio, all'adozione, alla cittadinanza, allo stato di famiglia. Infatti, l'art. 1, par. 2 esclude lo stato civile delle persone dall'ambito di applicazione del presente regolamento ⁽³⁰⁾.

⁽²⁹⁾ Qualche riserva su questa parte della disciplina è stata formulata da MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 669 s., per le difficoltà che l'autorità, alla quale sia esibito un atto pubblico stipulato in un altro Stato, potrebbe incontrare nel verificare l'autenticità del documento e la competenza del pubblico ufficiale che l'ha emesso, aspetti, questi ultimi, regolati dalla legge dello Stato d'origine del documento.

⁽³⁰⁾ Sarebbe irragionevole, del resto, che questi atti, se utili alla successione, fossero sottoposti ad un regime diverso da quello generale. Inoltre, questi documenti non rientrano nella nozione di «atto pubblico» accolta dal regolamento. La circolazione di questo tipo di «documenti pubblici» è oggetto, invece, della seguente Proposta di regolamento: EUROPEAN COMMISSION, *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on pro-*

⁽²⁵⁾ L'utilità di queste scelte è evidenziata da MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 563.

⁽²⁶⁾ In arg. v. GABRIELLI-TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, Giuffrè, 1999, sub r.d. 28.3.1929, n. 499, artt. 13 ss., 86 ss.; TOMMASEO, *Il certificato d'eredità: struttura del procedimento e poteri del giudice*, in *Notariato*, 2007, 191 ss.; PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1623 ss., spec. 1632 s.

⁽²⁷⁾ Invece, il ricorso alla procedura di *exequatur* non è più necessario per le decisioni in materia civile e commerciale, a norma dell'art. 39 reg. (UE) n. 1215/2012, già citato.

⁽²⁸⁾ Sul contenuto e le ragioni dell'iniziativa legislativa europea in materia v. NASCIBENE, *Libera circolazione degli atti pubblici. Norme in vigore e proposte della Commissione europea*, in *Int'l Lis*, 2013, 49 ss.

Il regolamento fa, piuttosto, riferimento agli atti pubblici rilasciati dai notai, che non esercitano funzioni giudiziarie, in materia di successioni (cfr. cons. n. 22). Rientrano in questa nozione anche gli atti di notorietà, emessi in Paesi come Francia, Italia o Spagna⁽³¹⁾. Gli stessi altro non sono, infatti, che atti pubblici contenenti una registrazione di rapporti giuridici riguardanti, ad esempio, la determinazione degli eredi o di altri beneficiari della successione, le rispettive quote e così via dicendo, secondo l'esemplificazione contenuta nel cons. n. 63.

3. RAGIONI E CARATTERI DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO. Per «certificato successorio europeo» si intende il certificato uniforme rilasciato dall'autorità competente di uno Stato appartenente all'Unione Europea, che attesta la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore d'eredità e i relativi diritti e/o poteri (cfr. cons. n. 67). Esso viene emesso sulla base della legge applicabile all'intera successione ovvero di quella che ne regola elementi specifici – leggi individuate secondo i criteri indicati nel regolamento – ed è destinato ad essere utilizzato in un altro Stato membro e a circolare nei territori dell'Unione Europea (con l'eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda), senza bisogno della legalizzazione o di altra formalità analoga⁽³²⁾.

La funzione del certificato si deduce agevolmente dalle considerazioni già formulate con riferimento alla disciplina del regolamento nel suo complesso⁽³³⁾. I «beneficiari» di una suc-

cessione con implicazioni transnazionali – come tali intendendosi eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori d'eredità – potranno provare qualità e poteri nello Stato in cui si trovano beni ereditari mediante il certificato in esame, senza dover più attivare una nuova procedura.

Quindi, l'erede che voglia ricevere pagamenti da un conto bancario acceso dal defunto all'estero, potrà esibire alla Banca il certificato europeo da cui risulti la sua qualità e la Banca non potrà rifiutarlo chiedendo l'esibizione di un certificato o altra attestazione nazionali.

Si noti, però, che l'efficacia del certificato europeo è limitata dal non essere titolo esecutivo (cfr. cons. n. 71).

La funzione del certificato è limitata, poi, dai caratteri della sussidiarietà e della facoltatività: la prima attiene al rapporto con i certificati nazionali; la seconda, invece, al rapporto con gli altri strumenti previsti dal regolamento.

Quanto al primo aspetto (sussidiarietà), occorre sottolineare che, a norma dell'art. 62, par. 3, il certificato non prende il posto dei documenti interni utilizzati per scopi simili negli Stati membri (certificati o atti di notorietà). Infatti, il certificato europeo non va utilizzato nelle successioni nazionali, essendo il campo d'applicazione del regolamento limitato a quelle internazionali. Questa scelta limita, in effetti, le probabilità di un contrasto fra il certificato successorio europeo e documenti nazionali aventi finalità simili⁽³⁴⁾.

Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato, il certificato produrrà i propri effetti anche nel Paese che l'ha emesso. La ragione di questa regola è stata individuata

moting the free movement of citizens and businesses by simplifying the acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (doc. COM/2013/228 final of 24.4.2013), in http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_228_en.pdf.

⁽³¹⁾ Al riguardo, FRANZINA-LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., 336 menzionano, genericamente, i certificati nazionali redatti in forma di atto pubblico.

⁽³²⁾ Cfr. REYNIS, *Le certificat successoral européen, un acte authentique européen*, in *Defrénois*, 2012, 767 s.

⁽³³⁾ Sulle ragioni che giustificano la creazione di

un certificato successorio europeo v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 729 ss.

⁽³⁴⁾ Cfr. HESS-JAYME-PFEIFFER, *Opinion on the proposal for a European Regulation on succession law – Version 2009/157 (COD) of 16 January 2012*, in www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/resultDetail.htm?language=ET&reference=IPOL-JURI_NT%282012%29462430&lg=EN&fragDocu=SUM00, spec. 5. Sulla relazione fra certificato europeo e certificati nazionali, v. FÖTSCHL, *The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates*, in *European Review of Private Law*, 2010, 1259 ss.

nell'evitare una «discriminazione “a rovescio”, che altrimenti si verificherebbe»⁽³⁵⁾.

Questa norma assume, allora, particolare rilevanza all'interno del nostro ordinamento, nel quale non è previsto un certificato d'eredità.

Riguardo, invece, al secondo aspetto (facoltatività), l'uso del certificato è facoltativo rispetto a quello degli altri strumenti previsti dal Regolamento: decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie (cfr. art. 62, par. 2 e cons. n. 69). Quindi l'interessato può scegliere di avvalersi di uno di questi atti, anziché del certificato, al fine di provare la propria qualità e/o i propri poteri.

Il carattere facoltativo del certificato realizza, in effetti, un compromesso fra un sistema (quello tedesco) che tutela la sicurezza dinamica degli acquisti, ponendo a carico dei privati l'onere di avvalersi di un dato formale (il certificato successorio), se vogliono che si producano gli effetti giuridici da loro programmati, e un sistema (quello franco-italiano) che privilegia, invece, la sicurezza statica degli acquisti e si orienta verso la libertà degli strumenti di autonomia, lasciando appunto i privati liberi nella scelta dei procedimenti cui ricorrere per compiere gli atti⁽³⁶⁾.

Tuttavia, l'autorità pubblica o il privato ai quali sia presentato un certificato successorio europeo, emesso in un altro Stato, non potranno pretendere che i soggetti riferiti provino la propria qualità mediante una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria (cfr. cons. n. 69).

È evidente che sia la possibilità di avvalersi del certificato sia quella di utilizzare gli altri «strumenti» previsti dal regolamento (decisioni, atti pubblici o transazione giudiziarie) si basano sull'armonizzazione delle regole concernenti la giurisdizione ed i conflitti di legge, operata da questa normativa: l'autorità o la

persona alle quali siano presentati un certificato europeo o un altro «strumento» emessi in un altro Stato membro sanno che la prova è stata formata in base alla legge – ormai unica – applicabile alla successione e dall'autorità dello Stato competente a decidere la controversia, Stato che normalmente coincide con quello nel quale il *de cuius* aveva la residenza abituale al momento della morte⁽³⁷⁾.

Pertanto, detti soggetti possono confidare nella competenza dell'autorità che ha emesso il certificato – ed infatti nel certificato medesimo deve essere precisato in che modo detta competenza è stata determinata – e conoscono gli effetti che lo stesso produce, appunto perché disciplinati dal regolamento. Essi possono riporre, quindi, una fiducia nel valore probatorio del certificato maggiore di quella che potevano accordare alle attestazioni di diritto straniero.

4. COMPETENZA. Il regolamento stabilisce, come già detto, una tendenziale coincidenza fra legge applicabile alla successione (*ius*) – Stato competente a decidere della successione (*forum*) – Stato competente ad emettere il certificato. Infatti, in base all'art. 64, il certificato europeo viene rilasciato dall'autorità competente a decidere sulla successione in base alle norme del regolamento, già esaminate (artt. 4, 7, 10 e 11).

Al riguardo, occorre innanzitutto accertare se il *de cuius* abbia effettuato, per testamento o in forma testamentaria, la scelta di legge consentitagli dall'art. 22 (limitatamente alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte). In questo caso, competente ad emettere il certificato è l'organo giurisdizionale dello Stato di cui è stata scelta la legge, alle condizioni dettate dall'art. 7.

Altrimenti, la competenza sarà dello Stato in cui il *de cuius* risiedeva abitualmente al momento della morte (art. 4). Elemento, quest'ultimo, che non coincide con la nozione legale di residenza, ma richiede «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto», come precisato nel cons. n. 23, e potrebbe, perciò, non essere di agevole accertamento (alcuni

⁽³⁵⁾ HESS-CALÒ-FOEKHERER-LIOTTA-SUS (a cura di), *Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, in materia di successioni – Prime note sulle questioni di maggiore interesse notarile*, in *Studi e materiali*, 2012, 1309 ss.

⁽³⁶⁾ Per un'analisi delle due concezioni, v. SACCO, voce «Apparenza», nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. c iv.*, I, Utet, 1987, 353 ss., spec. 357 ss.

⁽³⁷⁾ Cfr. DUTTA, *Succession and Wills*, cit., 554.

casi dubbi sono indicati nel cons. n. 24) ⁽³⁸⁾.

La nuova disciplina non ha eliminato, perciò, il rischio di un conflitto positivo di giurisdizione, dovuto ad un differente accertamento del luogo di residenza abituale del *de cuius*, da parte delle autorità di Stati diversi. Potrebbe, quindi, accadere che esse emettano – ciascuna in base alla propria legge – un certificato europeo relativamente alla medesima successione.

Se invece il *de cuius* non risiedeva abitualmente, al momento della morte, in alcuno Stato membro, sarà competente in via sussidiaria lo Stato nel quale si trovano beni ereditari, se ne era cittadino al momento della morte ovvero se aveva avuto lì la precedente residenza abituale entro i cinque anni precedenti alla presentazione della richiesta del certificato (art. 10, par. 1 lett. *a*) e *b*). In questo caso, l'autorità competente emetterà il certificato sulla base della legge dello Stato terzo, di residenza del *de cuius*.

Qualora non ricorra nessuno di questi presupposti, lo Stato in cui si trovano beni ereditari sarà comunque competente ad emettere il certificato. Tuttavia, essendo la competenza a decidere sulla successione limitata ai beni ereditari situati in questo Stato (art. 10, par. 2), è ragionevole concludere che anche il certificato possa essere emesso solo con riferimento a tali beni. Deve altresì ritenersi, anche nel silenzio del regolamento, che in questo caso l'autorità emetta il certificato (e decida della successione) in base alla propria legge (*lex rei sitae*), con conseguente rottura dell'unità della legge applicabile alla successione.

Inoltre, quando nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in base alle norme del regolamento, l'autorità di uno di essi emette comunque il certificato se essa sarebbe competente a decidere della successione in base alla regola del c.d. *forum necessitatis* (art. 11). Non è affatto detto, però, che il certificato venga riconosciuto nello Stato

terzo in cui si trovano beni ereditari.

Spetta, invece, ai singoli Stati determinare, nella propria legislazione interna, le autorità nazionali competenti al rilascio del certificato. L'art. 64 precisa che la scelta può riguardare non soltanto organi giurisdizionali, ma anche altre autorità competenti a decidere sulle successioni, come potrebbero essere, appunto, i notai ⁽³⁹⁾. Gli Stati sono tenuti a comunicare le informazioni sugli organi preposti al rilascio del certificato alla Commissione europea, entro il 16.11.2014 ⁽⁴⁰⁾, in modo che la stessa possa elaborare e pubblicare il relativo elenco (v. cons. n. 70 e artt. 78-79).

5. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di rilascio del certificato può essere proposta da chiunque affermi la propria qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità (combinato disposto degli artt. 65, par. 1 e 63, par. 1). Non sono legittimati, invece, altri soggetti che possano avervi interesse, come i creditori.

Nessuna differenza sussiste, al riguardo, fra eredi testamentari e legittimi, ma a seconda del titolo a succedere cambiano gli oneri di informazione e allegazione che gravano su questi soggetti a norma dell'art. 65. L'erede testamentario dovrà indicare e, se possibile, anche produrre il testamento su cui il suo diritto si basa; l'erede legittimo dovrà provare, invece, il proprio legame familiare o coniugale col defunto, producendo, a seconda dei casi, il certificato di nascita o di stato di famiglia o di matrimonio o, ancora, il documento pubblico attestante la convivenza registrata, negli Stati che la prevedono.

Invece, il legittimario pretermesso non ha titolo a chiedere il certificato finché l'azione di riduzione da lui proposta non sia stata accolta con sentenza passata in giudicato ovvero non

⁽³⁸⁾ I problemi relativi alla determinazione della residenza abituale sono segnalati anche da TEN WOLDE, *Will professionals in other countries*, cit., 507 s. e da BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2010, 875 ss., spec. 885 ss.

⁽³⁹⁾ L'idoneità del notaio ad emettere il certificato in esame è ampiamente argomentata da BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, 427 ss.

⁽⁴⁰⁾ Questo termine ha sostituito quello più breve del 16 gennaio 2014 con la *Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012 ecc.*, in *G.U.U.E.* serie L n. 344 del 14.12.2012, 3.

abbia stipulato un accordo c.d. di reintegrazione della legittima con i beneficiari delle attribuzioni lesive del suo diritto ⁽⁴¹⁾.

Egli chiederebbe, infatti, all'autorità la certificazione – e, quindi, l'accertamento – di elementi in contrasto con le risultanze del testamento. Ma il procedimento per l'emissione del certificato europeo è di volontaria giurisdizione, mentre l'azione di riduzione va proposta in sede contenziosa.

Il ragionamento può essere ripetuto per il legittimario a cui sia stata attribuita una quota ereditaria inferiore a quella a cui ha diritto. Anch'egli ha l'onere di agire prima in riduzione se vuole che nel certificato venga accertata la sua qualità di erede nella quota che gli spetta per legge, anziché nella minor quota in cui il testatore l'ha istituito.

La richiesta del certificato presuppone un atto di accettazione dell'eredità, che potrebbe, però, anche essere costituito dalla domanda stessa. Infatti, il chiamato che richiede il certificato adducendo di essere erede del *de cuius*, altro non fa che assumere il titolo di erede in una scrittura privata, così compiendo un atto che, a norma dell'art. 475 cod. civ., integra un'accettazione espressa dell'eredità. L'autorità non potrebbe, quindi, rifiutare il certificato adducendo la mancanza di un atto separato di accettazione dell'eredità. Tuttavia, colui che

⁽⁴¹⁾ Sull'ammissibilità di questi accordi, v. MENGONI, *Successioni per causa di morte - Parte speciale - Successione necessaria*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XLIII, 2, Giuffrè, 2000, 230 s., nt. 16 e GENOVESE, *L'accordo di reintegrazione della legittima*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, III, *La successione legittima*, Giuffrè, 2009, 615 ss.

Si aggiunga che, secondo la tesi prevalente, il legittimario pretermesso non assume la qualità di chiamato all'eredità fino a quando le disposizioni testamentarie non vengano ridotte a suo favore. Cfr. MENGONI, *Successioni per causa di morte - Parte speciale - Successione necessaria*, cit., 47 ss.; CANTELMO, *L'istituto della riserva*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, coordinato da IEVA, Cedam, 2010, I, 533 ss., spec. 543 ss. ed ivi ulteriori riferimenti. È del medesimo avviso la giurisprudenza consolidata. V., da ultimo, CASS., 3.7.2013, n. 16635, in *Dir. e giust.*, 2013, con nota di ACHILLE.

voglia accettare l'eredità con beneficio d'inventario ha l'onere di compiere la relativa accettazione prima di chiedere il certificato, se vuole evitare di diventare, per le ragioni già dette, erede puro e semplice.

Si noti, però, che la forma prescritta per la domanda del certificato non sarebbe sufficiente per trascrivere l'accettazione in essa contenuta nei nostri registri immobiliari (o per iscriverla nei registri dei mobili registrati), essendo a tal fine necessaria l'autentica della firma ⁽⁴²⁾ (come previsto dall'art. 2657 cod. civ.). Il chiamato che intenda trascrivere l'accettazione dell'eredità sulla base della domanda del certificato ha, quindi, l'onere di fare autenticare la propria firma.

Invece, potrebbe essere titolo idoneo per la trascrizione il successivo certificato ⁽⁴³⁾.

La domanda può essere proposta anche dal legatario, non solo se beneficiario per testamento, ma anche se designato per legge. Una diversa soluzione sarebbe irragionevole.

Si noti, però, che il certificato può essere domandato soltanto dal beneficiario di un legato con effetti reali. L'art. 63 del regolamento stabilisce, infatti, che il certificato può essere utilizzato «dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione», mentre il successivo art. 68 lett. *m*) dispone che nel certificato siano indicati beni e diritti spettanti al legatario.

Se, invece, il legato fosse ad effetti meramente obbligatori, il certificato non avrebbe alcuna utilità, perché il legatario vanta, in questo caso, una pretesa verso l'onere, fondata sul testamento o sulla legge ⁽⁴⁴⁾. Questa interpretazione

⁽⁴²⁾ L'inidoneità della scrittura privata non autenticata a costituire titolo per la trascrizione non potrebbe essere superata da una successiva dichiarazione in forma autentica con la quale la parte riconoscesse la propria firma. Di quest'avviso, GABRIELLI, *Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 153 ss., spec. 165 s.

⁽⁴³⁾ In arg. v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Famiglia e successioni*, cit., 222 e Id., *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 739 s.

⁽⁴⁴⁾ Sul legato ad effetti obbligatori si veda, per tutti, BONILINI, *I legati*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, 2006, *sub* art. 649, 137 ss. e Id., *Il legato*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle dona-*

ne è confermata dall'art. 65 lett. b), nella parte in cui prevede che nella domanda vengano precisati gli elementi su cui il richiedente basa «il diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario». Quindi il legatario che abbia acquistato un bene o un diritto in virtù di un legato ad effetti obbligatori non potrà chiedere un certificato successorio europeo: il titolo del suo acquisto non sarà la successione, ma il contratto o il negozio di adempimento traslativo, che gli abbia trasferito la titolarità del diritto.

Con la proposizione della richiesta di certificato il beneficiario del legato manifesta in modo inequivocabile la propria volontà di accettarlo, così perdendo il diritto di rifiutare l'attribuzione, che la legge gli riconosce ⁽⁴⁵⁾.

È da precisare che il certificato successorio non può essere richiesto dall'erede o dal legatario istituiti sotto condizione sospensiva, perché essi – com'è noto – non vantano un diritto sui beni ereditari, ma soltanto un'aspettativa. Conclusione opposta deve formularsi quando la condizione sia risolutiva.

Quanto detto sugli effetti che la presentazione della domanda produce sull'accettazione dell'eredità non riguarda il minore di età, l'interdetto giudiziale e l'inabilitato. Infatti, l'accettazione con beneficio d'inventario, alla quale questi soggetti sono tenuti a norma degli artt. 471 e 472 cod. civ., è sottoposta a forme particolari, che non trovano un equipollente in quelle prescritte per la domanda del certificato.

Pertanto, questi soggetti dovranno avere già compiuto l'accettazione con beneficio d'inventario, che dovrà essere allegata, in copia autentica, all'istanza. Non sarà necessario, invece, che abbiano ultimato l'inventario, perché l'effetto della decadenza dal relativo beneficio, che consegue al mancato rispetto dei termini di legge per il suo compimento, è sospeso fino ad

zioni, diretto da BONILINI, II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, 2009, 391 ss., spec. 482 ss.

⁽⁴⁵⁾ Anche se, a norma dell'art. 649, comma 1°, cod. civ., il legato si acquista automaticamente all'apertura della successione, l'accettazione del medesimo è tutt'altro che irrilevante sul piano giuridico, producendo, appunto, l'effetto di renderne irrevocabile l'acquisto. Cfr., al riguardo, BONILINI, *Il legato*, cit., 615 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

un anno dal compimento della maggiore età o dalla revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 489 cod. civ.).

La richiesta di certificato, avendo ad oggetto l'attestazione di qualità e diritti già acquisiti dal soggetto con l'accettazione dell'eredità, integrerà un atto di ordinaria amministrazione del patrimonio e sarà, quindi, sottoposta alle regole dettate per il compimento di questo tipo di atti da parte degli incapaci.

Pertanto, il minore emancipato e l'inabilitato potranno proporre la domanda personalmente (artt. 394, comma 1° e 424, comma 1°, cod. civ.). Invece, essa sarà presentata, in rappresentanza del minore o dell'interdetto, rispettivamente da uno dei genitori o dal tutore (cfr. artt. 320, comma 1° e 424, comma 1°, cod. civ.).

Analogamente è a dirsi quando il certificato sia richiesto con riferimento all'acquisto di un legato che non sia sottoposto ad oneri o a condizioni, occorrendo, altrimenti, la previa autorizzazione del giudice tutelare per l'accettazione del legato medesimo.

È vero che l'art. 320, comma 3°, cod. civ. dispone, in modo generico, che i genitori devono essere autorizzati dal giudice tutelare per accettare (o rifiutare eredità o) legati, mentre l'art. 374 n. 3 cod. civ. limita l'autorizzazione di cui ha bisogno il tutore del minore (ma anche dell'interdetto, a norma dell'art. 424, comma 1°) all'accettazione di legati soggetti a pesi o a condizioni. Perciò, in base alla lettera delle norme, si dovrebbe concludere che l'autorizzazione del giudice è sempre necessaria quando il certificato successorio è domandato dai genitori del minore, mentre lo è solo se il legato è soggetto a pesi o condizioni, se la domanda è proposta, invece, dal tutore.

Tuttavia, la diversità di disciplina delle due fattispecie non ha una giustificazione convincente, anche in considerazione della maggior fiducia che solitamente l'ordinamento ripone nell'operato dei genitori piuttosto che in quello del tutore ⁽⁴⁶⁾. Soprattutto, l'obbligo dell'auto-

⁽⁴⁶⁾ Non è, per esempio, una ragione sufficiente l'essere il tutore tenuto, diversamente dai genitori, al rendiconto annuale. Secondo l'opinione prevalente, la segnalata diversità di trattamento è, appunto, in-

rizzazione per l'accettazione del legato non sottoposto a oneri o condizioni – obbligo che autorevole dottrina ritiene vada esteso al tutore⁽⁴⁷⁾ – non si armonizza col carattere normalmente vantaggioso del legato⁽⁴⁸⁾ e col limitato effetto, che l'accettazione produce, di stabilizzare un acquisto che si è già verificato⁽⁴⁹⁾.

Sembra preferibile, quindi, un'interpretazione restrittiva dell'art. 320, comma 3°⁽⁵⁰⁾, con la conseguenza che solo se relativa ad un legato gravato da pesi o condizioni la domanda del certificato successorio va presentata secondo le

giustificata ed è probabilmente frutto di un difetto di coordinamento delle due discipline. Cfr. VILLA, *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, nel *Trattato Bonilini-Cattaneo*, III, Utet, 2007, 301 ss., spec. 344; DE CRISTOFARO, *Il contenuto patrimoniale della potestà*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, II, *Filiiazione*, a cura di COLLURA, LENTI e MANTOVANI, Giuffrè, 2012, 1356 ss., spec. 1372 s. ed ivi ulteriori riferimenti.

Invece, secondo BOCCHINI, *L'interesse del minore nei rapporti patrimoniali*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 277 ss., spec. 296 s., la disciplina più severa dettata dall'art. 320, comma 3° è giustificata dall'esigenza che il giudice valuti la rispondenza dell'atto all'interesse personale del minore, che potrebbe essere leso se il beneficio provenga, per esempio, dal genitore che non l'ha riconosciuto.

Questo rischio – prospettato anche con riferimento alla donazione, per la quale è dettata la stessa regola – sembra, però, di modesta entità, almeno rispetto al legato, che verrebbe acquistato solo alla morte del genitore.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. PELOSI, nel *Commentario dir. it. fam.*, IV, Cedam, 1992, *sub art.* 320 cod. civ., 342 ss., spec. 361 s. e VILLA, *Potestà dei genitori*, cit., 344.

⁽⁴⁸⁾ V., però, FERRI, *Della potestà dei genitori*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1988, *sub art.* 320, 85 e RUSCELLO, *La potestà dei genitori - Rapporti patrimoniali*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, 2007, *sub art.* 320, 98.

⁽⁴⁹⁾ Nel senso che l'autorizzazione in esame non occorra per l'acquisto del legato, che è, appunto, automatico, bensì per la successiva dichiarazione di volerne profittare, MASI, *Dei legati*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1979, *sub art.* 649, 9 s.; BONILINI, *Il legato*, cit., 626 ed ivi ulteriori riferimenti.

⁽⁵⁰⁾ Anche DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, VI, 2, Giuffrè, 2007, spec. 371 estende ai genitori la regola, più aperta, dettata per il tutore.

regole dettate per gli atti di straordinaria amministrazione, che prevedono – oltre al compimento congiunto da parte dei genitori del minore ovvero al consenso del curatore del minore emancipato o dell'inabilitato – anche l'autorizzazione del giudice tutelare⁽⁵¹⁾.

Legittimato a chiedere personalmente il certificato è anche il beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo che ciò non sia precluso dal contenuto del decreto, nel quale il giudice tutelare abbia disposto l'estensione al soggetto di disposizioni dettate per l'interdetto o per l'inabilitato⁽⁵²⁾.

Si noti, però, che se la domanda è presentata da un cittadino straniero, la capacità di agire sarà regolata dalla sua legge nazionale, a norma dell'art. 23 l. n. 218/1995.

Quanto agli enti collettivi, la domanda è presentata, in loro nome e conto, da colui che ne ha, a norma di legge e di statuto, la rappresentanza legale. Questi dovrà giustificare i propri poteri in base alle regole dell'ente per il quale agisce, adducendo, per esempio, di rivestire la carica sociale alla quale lo statuto dell'associazione non riconosciuta conferisce il potere di rappresentanza⁽⁵³⁾ (art. 36, comma 1°, cod. civ.) oppure di essere iscritto come amministratore nel registro delle persone giuridiche⁽⁵⁴⁾ o nel registro delle impre-

⁽⁵¹⁾ La ragione dell'autorizzazione, in questo caso, è evidente: si vuole evitare che l'acquisto si stabilizzi e l'incapace non possa più liberarsi degli obblighi conseguenti. Cfr. TRABUCCHI, voce «Legato (dir. civ.)», nel *Noviss. Digesto it.*, IX, Utet, 1963, 608 ss., spec. 617.

⁽⁵²⁾ Cfr. BONILINI, *Amministrazione di sostegno e successione mortis causa*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1637 ss.

⁽⁵³⁾ Cfr. DELLACASA, *La rappresentanza delle associazioni non riconosciute: regime delle contrattazioni e regole di formazione dottrinale*, in *Contr. e impr.*, 2002, 378 ss. Invece, sulla rappresentanza dei comitati, si veda BASILE, *Gli enti di fatto*, nel *Trattato Rescigno*, 2, *Persone e famiglia*, 1, Utet, 1997, 545 ss., spec. 552 s. V. anche la nt. seguente.

⁽⁵⁴⁾ Sulla rappresentanza legale delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, v. DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni riconosciute e le fondazioni*, nel *Trattato Rescigno*, 2, *Persone e famiglia*, 1, Utet, 1997, 277 ss., spec. 394 ss. Più

se⁽⁵⁵⁾ (conindicazione del relativo potere di rappresentanza, a norma dell'art. 4 d.p.r. 10.2.2000, n. 361 per le persone giuridiche e degli artt. 2295-2296 cod. civ. per la società in nome collettivo) e così via dicendo.

Si noti che nei casi nei quali la richiesta di certificato produce l'effetto dell'acquisto dell'eredità ovvero dell'accettazione del legato – ossia quando la società istituita erede non abbia già compiuto la relativa accettazione oppure quando l'ente, sia lucrativo che non lucrativo, non abbia già accettato il legato – il rappresentante dovrà essere legittimato ad accettare l'attribuzione, in base alle norme interne dell'ente. Dovrà, quindi, affermare e provare di essere titolare del relativo potere decisionale – in qualità di amministratore unico dell'ente o in virtù di una delega gestoria, possibile nella società per azioni ai sensi dell'art. 2381 cod.

in generale, sulla rappresentanza legale degli enti non lucrativi, cfr. BASILE, *Le persone giuridiche*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 2003, 296 ss.; GALGANO, *Persone giuridiche*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 2006, sub art. 19, 309 ss.; COSTANZA, *I soggetti: gli enti non commerciali*, nel *Trattato di dir. civ. del CNN*, diretto da PERLINGIERI, Esi, 2012, 109 ss.

⁽⁵⁵⁾ Si consideri che, in base agli artt. 2384 e 2475 bis cod. civ., gli amministratori di società per azioni e di società a responsabilità limitata sono dotati di un potere generale di rappresentanza. Cfr., sull'argomento, GISOLFI-LUPETTI, *La rappresentanza generale degli amministratori di società di capitali*, in *Riv. notar.*, 2004, 1329 ss. e, limitatamente alla società per azioni, GALGANO-ZANELLI, in GALGANO-ZANELLI-SBISÀ, *Società per azioni*, I, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 2006, sub art. 2328, 45 ss., spec. 89 ss.

Se si tratti, invece, di una società semplice, sarà sufficiente per il «rappresentante» dimostrare di avere la qualità di socio, spettando i poteri di amministrazione e di rappresentanza, in mancanza di una diversa previsione del contratto sociale, disgiuntamente a tutti i soci (combinato disposto degli artt. 2266 e 2257 cod. civ.).

Sulla rappresentanza delle società di persone, v. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., 298 (società semplice); GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XXVIII, Giuffrè, 2007, spec. 291 ss. (società semplice) e 380 ss. (società in nome collettivo).

civ.⁽⁵⁶⁾ – oppure di essere stato autorizzato al compimento dell'atto dall'organo titolare del relativo potere, producendo, ad esempio, la delibera del consiglio di amministrazione della persona giuridica oppure la decisione dei soci nelle società di persone, se col contratto sociale è stata adottata l'amministrazione congiunta⁽⁵⁷⁾.

Nessuna autorizzazione alla richiesta del certificato è necessaria, invece, quando siano stati istituiti eredi enti non lucrativi. Essendo questi soggetti tenuti ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, la richiesta del certificato costituisce un atto meramente esecutivo relativo ad un diritto già acquistato con l'accettazione dell'eredità (come già detto per gli incapaci).

Essi devono allegare alla domanda, oltre all'accettazione dell'eredità, anche una copia del verbale d'inventario, affinché l'autorità possa verificare il rispetto dei termini di legge. Infatti, secondo una tesi, se non sono rispettati i termini per l'inventario, non potendo l'ente divenire erede puro e semplice, l'accettazione dell'eredità è priva di effetto⁽⁵⁸⁾. Secondo un'al-

⁽⁵⁶⁾ Cfr. BARACHINI, *La gestione delegata nella società per azioni*, Giappichelli, 2008.

⁽⁵⁷⁾ Sui problemi che derivano dalla dissociazione tra titolarità del potere di rappresentanza esterna e titolarità del potere di deliberazione, v. GALGANO, *Persone giuridiche*, cit., 312 s.; GALGANO-ZANELLI, sub art. 2328, cit., 89.

⁽⁵⁸⁾ GABRIELLI, *L'accettazione di eredità da parte dei corpi morali*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 225 ss., spec. 235 s. V., in giurisprudenza, CASS., 29.9.2004, n. 19598, in *Riv. notar.*, 2005, 387, con nota di MARGIOTTA, *Sulla necessità per le persone giuridiche di accettare con beneficio d'inventario e conseguenze in caso di omissione*. Secondo un orientamento più rigoroso, la violazione delle norme sulla redazione dell'inventario comporta, piuttosto, l'incapacità dell'ente a succedere nell'eredità a lui devoluta. Cfr., in dottrina, CEOLIN, *Struttura e scopo degli enti nell'accettazione dell'eredità beneficiata*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 691 ss., spec. 738 s.; v., in giurisprudenza, CASS., 8.5.1979, n. 2617, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1384.

Si noti che CASS., 8.10.2008, n. 24813, in *Fam., pers. e succ.*, 2009, 311, con nota di GRASSI; in questa *Rivista*, 2009, I, 411, con nota di LA MARCA e in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 737, con nota di D'AURIA ha escluso che le norme sull'accettazione con beneficio d'inventario si applichino alla fondazione costituita

tra opinione, invece, l'ente decade dal beneficio⁽⁵⁹⁾, con la conseguenza che il contenuto del certificato dovrebbe variare.

La domanda può anche essere proposta, nell'interesse del soggetto capace di agire, dal suo rappresentante volontario.

Il certificato può essere chiesto, inoltre, dall'esecutore testamentario, che il testatore può nominare per curare l'esecuzione delle sue ultime volontà, e dall'amministratore dell'eredità. Si consideri che l'ufficio di amministratore può essere rivestito – oltre che dall'esecutore testamentario, che presenterà però la domanda in

questa qualità – da diversi soggetti, alcuni di nomina giudiziale, altri individuati direttamente dalla legge.

Si noti fin d'ora che il contenuto del certificato rilasciato a favore dell'esecutore o dell'amministratore muta in ragione dei poteri che spettano, a seconda dei casi, a questi soggetti.

Invece, l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non ha titolo a chiedere il certificato che attesti la sua qualità di amministratore dell'eredità, dato che egli amministra, sia pure con poteri limitati, in qualità di erede.

per testamento e contestualmente nominata erede, per la ragione che in questo caso il patrimonio dell'ente, essendo un elemento essenziale per la nascita del medesimo, non può confondersi con quello del *de cuius*.

⁽⁵⁹⁾ DE NOVA, *Novelle e diritto successorio: l'accettazione di eredità beneficiata degli enti non lucrativi*, in *Riv. notar.*, 2009, 1 ss., spec. 6 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

Invece, nel senso che l'ente mantenga il beneficio d'inventario, FERRARIO HERCOLANI, *L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1259 ss., spec. 1288 ss.

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO: RAGIONI, DISCIPLINA E CONSEGUENZE DELLA SUA APPLICAZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO – PARTE SECONDA [★]

di CLAUDIA BENANTI

SOMMARIO: 6. Il procedimento. – 7. Emissione e contenuto del certificato. – 8. Copie del certificato. Procedure di ricorso. – 9. Effetti del certificato: limiti della disciplina. – 10. Rapporti tra protezione del terzo che ha confidato nel certificato successorio europeo e protezione dell'avenute causa dall'erede o dal legatario apparenti.
[Continua dal fascicolo I, Parte Seconda]

6. IL PROCEDIMENTO. Il «certificato successorio europeo» (di seguito, anche «certificato») è stato introdotto dal reg. (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4.7.2012 – «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo» – nel prosieguo denominato anche semplicemente regolamento⁽¹⁾.

Colui che presenta la domanda del certificato è tenuto a fornire all'autorità competente al rilascio tutte le informazioni rilevanti a tal fine – in base alla legge applicabile alla successione – di cui sia a conoscenza e le relative prove⁽²⁾. Il contenuto della domanda è disciplinato in modo analitico dall'art. 65 del regolamento, al quale ci si limita a rinviare, per la sua sostanziale coincidenza col contenuto del certificato.

L'autorità ha, invece, il compito di controllare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente e l'autenticità dei documenti o l'attendibilità degli altri mezzi di prova da lui forniti.

[★] **Contributo pubblicato in base a referee.**

⁽¹⁾ Detto regolamento è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 201 del 27.7.2012, 107.

⁽²⁾ Sul rapporto fra onere della prova e onere dell'allegazione dei fatti, v. PATTI, *Le prove. Parte generale*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 2010, 1 ss., spec. 54 ss. ed *ivi*, 96 ss., per ulteriori riferimenti.

La fase, molto delicata, dell'istruzione probatoria non è disciplinata dal regolamento, che fa rinvio, invece, alla legislazione nazionale. Essa si svolgerà, quindi, in modo diverso a seconda che il procedimento risulti – a seguito della scelta che lo Stato deve effettuare ai sensi dell'art. 78 – incardinato davanti al giudice oppure al notaio.

Infatti, nel rispetto del principio di disponibilità delle prove, stabilito dall'art. 115 cod. proc. civ., il giudice può disporre d'ufficio mezzi di prova (solo) nei casi previsti dalla legge ed ha un certo potere d'indagine, anche nella volontaria giurisdizione⁽³⁾. Per esempio, egli potrebbe, a norma dell'art. 213 cod. proc. civ., chiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione, al fine di controllare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza.

Invece, allo stato attuale della nostra normativa, questi poteri non competono al notaio, che potrebbe soltanto indicare al soggetto le lacune che ravvisa nella domanda e nei mezzi di

⁽³⁾ Sull'istruzione probatoria nel processo civile, v. TARUFFO, *L'istruzione probatoria*, in *La prova nel processo civile*, a cura di TARUFFO, nel *Trattato Cicu-Messineo*, LXII, Giuffrè, 2012, 79 ss. Ritengono che il procedimento per il rilascio del certificato rientri nella volontaria giurisdizione anche MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, 389 ss., spec. 405 e PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2013, 729 ss., spec. 744. Il carattere non contenzioso della procedura è rilevato anche in MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, 522 ss., spec. 564 s.

prova ed invitarlo a colmarle (entro un certo termine), come previsto dall'art. 66, § 1, del regolamento.

Quanto ai tipi di prova ammessi, colui che chiede il certificato ha l'onere di produrre i documenti pertinenti in originale o in copia autentica (art. 65, § 3). È questo, perciò, lo *standard* di prova che garantisce in modo adeguato la correttezza delle informazioni⁽⁴⁾ e di cui l'autorità può fidarsi nell'emettere il certificato.

Se, però, il soggetto non sia stato in grado di esibire il documento richiesto – che si trovi, ad esempio, in un altro Stato – l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova (art. 66, § 2), ma, deve ritenersi, solo se consentito dalla sua legge nazionale⁽⁵⁾. Il richiedente, che non sia in possesso del testamento, può comunque indicare il luogo in cui lo stesso si trova, affinché l'autorità possa procurarsene il testo.

Va escluso, però, che le informazioni rilevanti ai fini del rilascio del certificato possano essere fornite dall'istante nella forma delle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni o dell'atto di notorietà, previste dagli artt. 46-47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*). Infatti, l'autorità deve poter compiere l'accertamento mediante strumenti dotati di certezza e tali non sarebbero le dichiarazioni sostitutive.

Inoltre, la disciplina riferita risponde ad un'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo⁽⁶⁾ e si applica esclusivamente nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione (cfr. art. 2, d.p.r. n. 445/2000), all'interno della quale non rientrano né l'autorità giudiziaria né il notaio⁽⁷⁾. Invece, il processo

civile è retto dal principio che la parte non può provare fatti a sé favorevoli mediante una propria dichiarazione e che soltanto la non contestazione o l'ammissione della controparte possono esonerarla dal fornire la relativa prova⁽⁸⁾.

Questi rilievi possono essere estesi anche all'ipotesi in cui un professionista legale (come il notaio) sia delegato all'esercizio di funzioni giurisdizionali in un procedimento di volontaria giurisdizione, quale sarebbe, appunto, quello per il rilascio del certificato europeo.

È vero che l'art. 66, § 3, regolamento riconosce all'autorità la facoltà di esigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o il giuramento – da intendersi come suppletorio e non come decisorio – quando ciò sia previsto dalla legge nazionale e alle condizioni dalla stessa stabilite. Tuttavia, questa misura non è volta ad alleggerire l'onere della prova a carico del richiedente, ma a garantire in maggior misura la veridicità delle dichiarazioni effettuate – segnatamente quella sull'inesistenza della litispendenza, che la domanda deve contenere ai sensi dell'art. 65, lett. l) – mediante le conseguenze

le, in www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/documentazione-amministrativa-generale/2393.pdf, che ha escluso l'applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa all'atto notarile.

⁽⁸⁾ Sulla base di questo argomento, la giurisprudenza ha più volte negato valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive, nel processo civile. Cfr. Cass., sez. un., 3.4.2003, n. 5167, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1497, con nota di GIACALONE; Cass., 23.7.2010, n. 17358, in *Mass. Giust. civ.*, 2010; Cass., 29.12.2011, n. 29830, *ivi*, 2011 (quest'ultima, con riferimento all'atto notorio). *Contra*, da ultimo, Cass., 23.1.2012, n. 879, in *Riv. notar.*, 2012, 1172, con nota di MUSOLINO. Si noti che Cass., ord. 3.5.2013, n. 10371, in www.cortedicassazione.it, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, dell'idoneità della dichiarazione sostitutiva a provare la qualità di erede nel giudizio civile. Sul tema, v. anche GRAZIOSI, *Atto notorio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e autocertificazione davanti al giudice civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2000, 303 ss.; ROTA, *I documenti*, in *La prova nel processo civile*, a cura di TARUFFO, cit., 575 ss., spec. 606 ss. ed *ivi* ulteriori riferimenti.

⁽⁴⁾ Cfr. MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 681.

⁽⁵⁾ *Ibidem*, sull'opportunità di esplicitare il riferimento alla *lex fori*.

⁽⁶⁾ In arg. v. LIVERANI, voce «Certificazione, I, Diritto amministrativo» [postilla di aggiornamento-2006], in *Enc. giur. Treccani*, VI, Ed. Enc. it., 1988, 1 s.

⁽⁷⁾ Cfr., nell'ambito della dottrina notarile, D'ORIO, *Studio C.N.N. n. 2393/1999: Semplificazione delle certificazioni amministrative e attività notari-*

penali che si ricollegano alla falsità della dichiarazione.

È proprio per consentire all'autorità di rilascio del certificato di adempiere al proprio dovere di verifica, è previsto che le informazioni utili per l'emissione del certificato medesimo circolino fra gli Stati membri (art. 66, § 5). In particolare, è stabilito che l'autorità competente fornisca all'autorità straniera che deve emettere il certificato, su sua richiesta, le informazioni contenute nei propri registri (immobiliari, dello stato civile ecc.), che attengono alla successione o ai rapporti patrimoniali fra coniugi o equivalenti del defunto.

Tuttavia, la norma non attribuisce all'autorità di rilascio del certificato un vero e proprio diritto di accesso ai pubblici registri degli altri Stati membri. Infatti, l'autorità alla quale le informazioni sono richieste può rifiutarsi di fornirle, sulla base della propria legge⁽⁹⁾.

È previsto, inoltre, che l'autorità informi della richiesta del certificato i possibili beneficiari, anche attraverso la pubblicazione della medesima, e che proceda, se necessario, alla loro audizione (art. 66, § 4).

Queste disposizioni sono volte a garantire il superiore principio del contraddittorio e prescindono, perciò, dalle previsioni della legge nazionale. Si vuole consentire agli interessati di partecipare al procedimento, per fare valere le proprie ragioni, garantendo così al certificato maggiore attendibilità di contenuto e stabilità di effetti (limitando, cioè, i casi di impugnazione).

In base a questa norma, l'autorità ha il potere (*rectius*, il dovere) di procedere, per esempio, all'audizione dei legittimari pretermessi o lesi e di prospettare loro la possibilità di agire in riduzione per evitare l'emissione di un certificato contrario ai loro interessi.

7. EMISSIONE E CONTENUTO DEL CERTIFICATO. L'autorità emette, senza ritardo, il certificato se ha accertato gli elementi da attestare

⁽⁹⁾ Cfr. REYNIS, *Le certificat successoral européen, un acte authentique européen*, in *Defrénois*, 2012, 767 ss., spec. 769 s. Questo potere di rifiuto non era previsto, invece, nel testo della «Proposta» del regolamento in esame.

in base alla legge applicabile alla successione, nel suo complesso, ovvero alla legge applicabile ad elementi specifici della successione stessa (cfr. art. 67, § 1).

È previsto l'uso di un modello *standard* di certificato, che verrà elaborato – analogamente a quanto previsto per la relativa domanda – mediante la procedura consultiva disciplinata dall'art. 4, reg. (UE) n. 182/2011 del 16.2.2011⁽¹⁰⁾ (cfr. art. 81, § 2, reg. UE n. 650/2012). La norma richiamata prevede che la Commissione, al fine di decidere l'atto da adottare, debba chiedere il parere preventivo di un Comitato formato dai rappresentanti legali degli Stati membri.

L'autorità competente deve informare i beneficiari del rilascio del certificato, in modo che gli stessi possano eventualmente proporre le azioni previste dagli artt. 71 e 72, volte ad ottenere la rettifica o la modifica o la revoca (art. 67, § 2).

Invece, l'autorità non emette il certificato quando non ritiene sufficientemente accertati gli elementi da attestare oppure se su di essi vi sia contestazione o ancora se il certificato non sarebbe conforme ad una decisione già intervenuta su quegli elementi (art. 67, § 1, lett. *a* e *b*).

Ad esempio, essa dovrà rifiutare il rilascio del certificato se, in pendenza del relativo procedimento, il legittimario leso abbia proposto l'azione di riduzione dinanzi al giudice competente. In questo caso, infatti, gli elementi da attestare sono oggetto di contestazione.

Tuttavia, se l'azione non sia proposta, l'autorità dovrà emettere il certificato, sulla base del contenuto del testamento⁽¹¹⁾.

Deve ritenersi che il provvedimento di diniego del certificato debba essere motivato, al fine di consentirne l'impugnazione ai sensi del suc-

⁽¹⁰⁾ *Reg. (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.2.2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, in G.U.U.E. serie L n. 55 del 28.2.2011, 13.

⁽¹¹⁾ Del medesimo avviso, JACOBY, *Le certificat successoral européen*, in *Semaine Juridique Notariale*, 2010, n. 10, 29 ss., spec. 32 (con riferimento al testo della «Proposta» di regolamento).

cessivo art. 72 e che vada comunicato sia al richiedente che agli altri interessati, in applicazione analogica dell'art. 67, § 2, che prevede l'obbligo di informare i beneficiari, dell'emissione del certificato.

Il certificato contiene le informazioni elencate nell'art. 68, nella misura in cui siano congruenti con lo scopo per il quale è rilasciato, ossia l'attestazione della qualità e/o dei poteri di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (di seguito, anche «beneficiari» del certificato) ⁽¹²⁾.

Alcuni dati servono ad individuare l'autorità di rilascio e la pratica, in modo che i soggetti che si trovano in un altro Stato ed ai quali sia esibito il certificato possano verificarne il contenuto e che gli interessati possano chiederne la rettifica, la modifica o la revoca.

Soprattutto, devono essere precisati gli elementi sui quali l'autorità ha fondato la propria competenza ad emettere il certificato, in base ai criteri indicati nel regolamento (lett. c): i fatti, indicati in modo analitico, in base ai quali essa ha accertato che il defunto risiedeva stabilmente in quello Stato; oppure la dichiarazione, contenuta nel testamento o espressa in forma testamentaria, con la quale il *de cuius* ha scelto, per regolare la sua successione, la legge di quello Stato, unitamente all'accordo di scelta del foro concluso dalle parti interessate (art. 5) ecc.

Questa prescrizione si coordina con quella della successiva lett. i), secondo la quale l'autorità che emette il certificato deve indicare la legge applicabile alla successione e gli elementi in base ai quali essa è stata determinata e con quella della lett. j), secondo cui occorre precisare il fondamento dei diritti e/o dei poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o am-

⁽¹²⁾ Sul contenuto del certificato, v. TEN WOLDE, *Will professionals in other countries be able to rely on a European Certificate of Inheritance for all purposes?* (relazione presentata alla Conferenza di Bruxelles 10-11.5.2004), in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les Successions Internationales dans l'UE – Perspectives pour une Harmonisation*, 503 ss., spec. 510 ss., in www.successions.org/20_ten_Wolde.pdf; Süß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2013, 725 ss., spec. 739 s.

ministratori dell'eredità. Tutte queste informazioni servono, infatti, a consentire ai soggetti che si trovano in altri Paesi di confidare nella correttezza delle informazioni contenute nel certificato ⁽¹³⁾.

Devono, poi, essere indicate le generalità del defunto, con la data e il luogo della morte. Questi ultimi dati sono rilevanti, perché incidono sulla regolazione della successione, sia sotto il profilo della legge applicabile – per esempio, per stabilire l'ultima residenza abituale del *de cuius* – sia per quanto riguarda la determinazione degli aventi diritto a succedere, in base a detta legge.

Vanno indicate anche eventuali convenzioni matrimoniali concluse dal *de cuius* col coniuge, al fine di stabilire il regime patrimoniale a cui era sottoposta la coppia. La ragione è che detto regime, se è di stampo comunitario, incide sulla proprietà dei beni acquistati o dei redditi prodotti durante il matrimonio. Perciò, nello stabilire le quote ereditarie occorre tenerne conto.

Lo stesso dicasi per gli accordi conclusi dal *de cuius* col partner in vista dello scioglimento del legame, se previsto dalla legge a cui questi rapporti sono sottoposti.

Si noti, però, che il regime patrimoniale della famiglia è escluso dal campo di applicazione del regolamento e che le norme di conflitto nazionali in questa materia non sono armonizzate ⁽¹⁴⁾. Perciò, l'autorità che emette il certificato stabilirà le quote ereditarie in base alla legge che – secondo le norme di conflitto vigenti nel proprio Stato – è applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi ⁽¹⁵⁾. Ma le norme di con-

⁽¹³⁾ Si noti che l'inserimento nel certificato delle indicazioni *sub c)* era stato suggerito, proprio al fine indicato nel testo, da TEN WOLDE, *Will professionals in other countries*, cit., 510.

⁽¹⁴⁾ Uno studio sulle prospettive di armonizzazione in questo settore è stato recentemente predisposto, su incarico del Parlamento europeo, da FIORINI, *Which Legal Basis for Family Law? The Way Forward*, 2012, in www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83570.

⁽¹⁵⁾ Sulle conseguenze che i conflitti fra legge del regime matrimoniale e legge del foro, in merito alla qualificazione o meno di un accordo come conven-

flitto del Paese in cui il certificato verrà utilizzato potrebbero rinviare in materia di regime patrimoniale della famiglia alla legge di uno Stato diverso e condurre, quindi, ad una determinazione delle quote ereditarie differente da quella effettuata nel certificato.

Allora, se non si vuole vanificare la presunzione di esattezza del contenuto del certificato stabilita nell'art. 69, deve concludersi che in questo caso le regole di conflitto di uno Stato membro risultano imposte ad un altro Stato⁽¹⁶⁾.

Gli elementi successivi integrano l'oggetto proprio della certificazione, al quale vanno riferiti i relativi effetti⁽¹⁷⁾.

Si tratta, innanzitutto, del titolo della successione e del fondamento dei diritti e/o dei poteri dei «beneficiari»: la disposizione testamentaria a loro favore; il legame di parentela o di *coniugio* col defunto, rilevante nella successione legittima; il decreto di nomina dell'amministratore dell'eredità e così via dicendo.

Vanno indicati, per evidenti ragioni, anche gli atti di accettazione e di rinuncia all'eredità. Lo stesso dicasi, anche in mancanza di una previsione espressa, per il rifiuto del legato e per il rifiuto della nomina ad esecutore testamentario. Si dovrà precisare, inoltre, l'eventuale natura beneficiata dell'accettazione dell'eredità, per le restrizioni che ne conseguono ai poteri dell'erede (restrizioni che vanno riportate nel certificato, a norma dell'art. 68, lett. *n*).

Occorre determinare, poi, quanto spetta ad ogni erede o legatario: la quota ereditaria di ciascun erede, e, se necessario, i diritti e/o beni

zione matrimoniale, possono produrre sul contenuto del certificato, v. JACOBY, *Le certificat successoral européen*, cit., 32 s.

⁽¹⁶⁾ In arg. v. MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 527 s., 674 e 699 s.

⁽¹⁷⁾ Il regolamento non prevede la possibilità che venga emesso un certificato parziale, diversamente da quanto faceva l'art. 39 della «Proposta». Ritengono, però, che sia tuttora possibile il rilascio di un certificato parziale, relativo ad esempio ad un solo erede o ad un legato o ancora all'amministrazione dell'eredità: PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 738 e SÜß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, cit., 740 s.

assegnati agli eredi direttamente dal testatore⁽¹⁸⁾; i beni o diritti attribuiti ad ogni legatario.

Il certificato deve menzionare le eventuali restrizioni ai diritti dell'erede, derivanti dal testamento o dalla legge: ad esempio, se sia stato istituito sotto condizione risolutiva; se il lascito sia gravato da un onere o da un legato e così via dicendo. Lo stesso vale per il legatario.

Non rientra fra questi casi, invece, la riducibilità del lascito⁽¹⁹⁾, perché questa menzione comprometterebbe l'affidamento dei terzi sulla correttezza del certificato. I legittimari pretermessi o lesi hanno, piuttosto, l'onere di promuovere l'azione di riduzione, se vogliono evitare che venga emesso un certificato a loro sfavorevole.

Devono essere, infine, precisati i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità ed i loro limiti, come le restrizioni poste dal testatore al potere di amministrare l'eredità che compete all'esecutore⁽²⁰⁾; la necessità dell'autorizzazione giudiziale per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal curatore dell'eredità giacente⁽²¹⁾ o

⁽¹⁸⁾ In arg. v. AMADIO, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, coordinato da IEVA, I, 2a ed., Cedam, 2010, 961 ss. e ID., *La divisione del testatore*, *ivi*, II, 205 ss.

⁽¹⁹⁾ *Contra*: JACOBY, *Le certificat successoral européen*, cit., 32 (con riferimento al testo della «Proposta» di regolamento); MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 406 e BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, 427 ss., spec. 433.

⁽²⁰⁾ Sui compiti dell'esecutore testamentario, v. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, nel *Trattato Rescigno*, 6, *Successioni*, II, 2a ed., Utet, 1997, 351 ss., spec. 362 ss.; BONILINI, *L'esecutore testamentario*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, 2009, 1855 ss., spec. 1879 ss.; VICARI, *L'esecutore testamentario*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, cit., 1307 ss., spec. 1318 ss.

⁽²¹⁾ In arg. v. DI LORENZO, *L'eredità giacente*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1177 ss., spec. 1189 s. e LIPARI, *L'eredità giacente*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, cit., 431 ss., spec. 459 ss.

dagli amministratori indicati negli artt. 641-643 cod. civ. (per questi ultimi, in virtù del rinvio disposto dall'art. 644 cod. civ. alla disciplina dell'eredità giacente)⁽²²⁾ e per la vendita dei beni ereditari che non si possono conservare, che il chiamato può compiere a norma dell'art. 460, comma 2^o, cod. civ.⁽²³⁾ e così via dicendo.

8. COPIE DEL CERTIFICATO. PROCEDURE DI RICORSO. L'autorità conserva l'originale del certificato e ne rilascia copie autentiche a chiunque dimostri di avervi interesse. Potrebbe trattarsi, quindi, anche di soggetti che non sarebbero legittimati a chiedere il rilascio del certificato, ad esempio i creditori che vogliono pignorare un bene indicato nel certificato medesimo come spettante – a titolo di eredità o di legato – al proprio debitore.

Le copie autentiche hanno una durata limitata, di sei mesi dalla data del rilascio⁽²⁴⁾, ma gli interessati possono chiederne una proroga (art. 70).

Entro questo periodo di tempo la copia può fondare, però, un acquisto in buona fede dei terzi ai sensi dell'art. 69, § 4, anche se nel frattempo il certificato sia stato modificato o revocato.

Competente a decidere sulla rettifica, la modifica o la revoca del certificato previste dall'art. 71 è la stessa autorità che l'ha emesso. Quest'ultima può anche decidere, su richiesta di parte, di sospenderne gli effetti nelle more del procedimento di modifica o di revoca, se sussistono esigenze cautelari⁽²⁵⁾.

In particolare, l'autorità modifica il certificato quando ha accertato che singoli elementi di esso non corrispondono al vero: ad un erede spetta una quota ereditaria diversa da quella determinata; un bene indicato come oggetto di legato spetta invece all'erede e così via dicendo. La modifica potrebbe pure consistere nell'aggiunta di menzioni che sono state omesse, come delle restrizioni ai diritti dell'erede.

Invece, il certificato viene revocato se sono addotti elementi che, se prospettati prima, avrebbero spinto l'autorità a rifiutarne il rilascio (ad esempio, si scopre l'esistenza di una decisione precedente con cui il contenuto del certificato è in contrasto) oppure se dati successivi dimostrano l'erroneità dell'accertamento in esso contenuto (per esempio, viene accertata in giudizio l'invalidità o la falsità del testamento sulla cui base è stato emesso il certificato).

L'art. 72 prevede, poi, le procedure di ricorso contro le decisioni – di rilascio o di diniego del certificato ovvero relative alla rettifica, modifica o revoca dello stesso o, ancora, alla sospensione degli effetti – adottate dall'autorità adita.

Il ricorso è proposto davanti ad un'autorità giudiziaria dello Stato di cui fa parte l'autorità di rilascio, conformemente alla legge di tale Stato. Quindi, non è possibile in questo caso una delega ad un professionista legale.

Al riguardo, l'art. 78 prevede che gli Stati comunicano alla Commissione, entro il 16.11.2014⁽²⁶⁾, le relative procedure di ricorso, affinché la stessa possa mettere queste in-

⁽²²⁾ Cfr. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, nel *Trattato Rescigno*, 6, *Successioni*, II, 2a ed., Utet, 1997, 3 ss., spec. 150 s.

⁽²³⁾ Cfr. DI LORENZO, *L'amministrazione del patrimonio ereditario prima dell'acquisto. I poteri del chiamato*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1157 ss., spec. 1171 s.

⁽²⁴⁾ È stato esteso, in questo modo, il periodo di validità delle copie, che nella «Proposta» era stato fissato originariamente in tre mesi.

⁽²⁵⁾ La sospensione degli effetti dovrà essere, presumibilmente, annotata sull'originale del certificato. Di quest'avviso, BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2013,

293 ss., spec. 322. Ai casi di sospensione degli effetti del certificato indicati nel regolamento (art. 73, § 1, lett. a) va aggiunto quello del legittimario leso, che abbia proposto l'azione di riduzione solo dopo il rilascio del certificato. È evidente, infatti, che la tutela che la legge gli riconosce sarebbe vanificata se egli dovesse attendere il giudicato per poter impugnare il certificato ed ottenere così la sospensione dei relativi effetti. Difatti, i detentori del certificato potrebbero utilizzarlo, nel frattempo, per ricevere beni o pagamenti o per disporre di beni dell'eredità.

⁽²⁶⁾ Questo termine ha sostituito quello più breve del 16 gennaio 2014 con la *Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012* ecc., in *G.U.U.E.* serie L n. 344 del 14.12.2012, 3.

formazioni a disposizione dei cittadini comunitari, nei modi previsti dal regolamento.

9. EFFETTI DEL CERTIFICATO: LIMITI DELLA DISCIPLINA. Gli effetti del certificato sono automatici, ossia si applicano in tutti gli Stati membri senza che occorra fare ricorso ad alcun tipo di procedimento (art. 69, § 1). Essi sono, altresì, uniformi, conformemente allo scopo di incrementare la certezza del diritto, proprio di questo istituto ⁽²⁷⁾.

Si noti, però, che l'efficacia del certificato è limitata, sul piano territoriale, dalla circostanza che Danimarca, Regno Unito e Irlanda – non essendo soggetti al regolamento – non ne riconoscono gli effetti. Non si è, perciò, potuta soddisfare l'esigenza (rilevata dagli studi preparatori del regolamento) di dotare gli amministratori dell'eredità, nominati in Inghilterra o in Irlanda, dove detta nomina è obbligatoria, di un titolo per giustificare i propri poteri negli Stati in cui gli eredi diventano proprietari dei beni ereditari a partire dall'apertura della successione e, viceversa, di conferire agli eredi medesimi un titolo per entrare in possesso dei beni ereditari che si trovano in Inghilterra o in Irlanda.

Secondo un'opinione, il certificato è un atto pubblico *sui generis* ⁽²⁸⁾. Ci sembra che esso

⁽²⁷⁾ Cfr. HESS-MARIOTTINI-CAMARA, *Regulation (EC) n. 650/2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession. Note*, 2012, spec. 22, in www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201212/20121220ATT58404/20121220ATT58404EN.pdf. Sugli effetti del certificato v., oltre ai contributi citati *infra* nelle note, JACOBY, *Le certificat successoral européen*, cit., 34; RECHBERGER, *Das EUROPÄISCHE NACHLASSZEUGNIS UND SEINE WIRKUNGEN*, in *Österreichische Juristen Zeitung*, 2012, 14 ss.; DUTTA, *Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union – Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, 4 ss., spec. 15; Süß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, cit., 745 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. PEROZ, *Vers une simplification du règlement des successions internationales pour la pratique notariale*, in *Semaine Juridique Notariale*, 2009, n. 43-44, 5 ss., spec. 6; REYNIS, *Le certificat successoral*, cit., 771 e BARONE, *Il certificato successorio*, cit., 433.

costituisca, piuttosto, una «decisione» ai sensi dell'art. 3, § 1, lett. g), regolamento, considerato che è tale anche quella emessa in un procedimento non contenzioso (cons. n. 59) e che nella nozione di «organo giurisdizionale» – competente, appunto, ad emettere una decisione in materia di successioni – rientrano anche i professionisti legali che agiscono su delega dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 3, § 2). Questa interpretazione è confermata dal fatto che i notai, se fossero inseriti nell'elenco delle autorità preposte ad emettere il certificato, sarebbero vincolati dalle norme di competenza previste dal regolamento, al pari di quando emettono decisioni nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, destinate a circolare nell'Unione Europea secondo la disciplina del regolamento (cons. n. 22).

Inoltre, il certificato non garantisce, fino a querela di falso, la veridicità di quanto il pubblico ufficiale attesta dichiarato dalle parti o dalle stesse compiuto in sua presenza né l'autenticità della loro firma, come fa, invece, l'«atto pubblico», a norma del testo del regolamento (cfr. cons. n. 62 e art. 3, § 1, lett. i), e del nostro codice civile. Esso contiene, piuttosto, un giudizio del pubblico ufficiale medesimo sull'assetto della successione, espresso a conclusione di un procedimento di accertamento di carattere sommario, riconducibile alla volontaria giurisdizione ⁽²⁹⁾. Se reso dal giudice, avrà, nel nostro ordinamento, la forma del decreto, come il certificato d'eredità o di legato emesso nelle province italiane sottoposte al sistema tavolo.

Il certificato contiene un accertamento dei diritti e/o dei poteri dei beneficiari (eredi, lega-

Si interroga sul punto anche PASQUALIS, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, 495 ss., spec. 497.

⁽²⁹⁾ Si noti che il certificato successorio europeo esprime un'attività di certificazione solo «in senso improprio», perché non mette in circolazione dati già risultanti da registri pubblici o comunque acquisiti dalla pubblica amministrazione. Cfr. SALA, voce «Certificati e attestati», nel *Digesto disc. pubbl.*, II, Utet, 1987, 536 ss., spec. 538 s. e GIACCHETTI, voce «Certificazione, I, Dir. amm.», in *Enc. giur. Treccani*, VI, Ed. Enc. it., 1988, spec. 3.

tari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità), che non ha forza di giudicato⁽³⁰⁾. Infatti, chi vi ha interesse potrà sempre chiederne la revoca o la modifica, senza limiti di tempo.

Il certificato determina, quindi, una presunzione della titolarità dello *status* e/o dei poteri in esso accertati, che ha natura relativa e produce un'inversione dell'onere della prova. Colui che contesti la veridicità del contenuto del certificato ha, infatti, l'onere di impugnarlo nei modi previsti dagli artt. 71 e 72 e di provare, nel relativo procedimento, l'inesattezza delle informazioni incluse nel certificato medesimo.

Nel cons. n. 71 è precisato che il certificato produce (solo) effetti probatori. Tuttavia, analizzando le norme dettate per proteggere i terzi che abbiano agito sulla base delle informazioni contenute nel certificato, si nota che esso produce anche importanti effetti sostanziali.

Infatti, in base all'art. 69, § 3, il debitore del defunto che, confidando nell'esattezza del contenuto del certificato, abbia effettuato un pagamento alla persona che nello stesso era indicata come legittimata a riceverlo, è considerato avere effettuato questo pagamento, appunto, ad una persona effettivamente legittimata a riceverlo.

Questo vuol dire che si crea una nuova figura di «creditore apparente», ossia colui che è indicato nel certificato come legittimato a ricevere il pagamento; il debitore che ha pagato nelle sue mani è liberato dal proprio debito, secondo il meccanismo indicato nell'art. 1189 cod. civ. Mentre colui che risulti, per successivo accertamento giudiziale, essere l'effettivo creditore (erede o legatario) dovrà rivalersi nei confronti di colui che ha ricevuto il pagamento.

Analogamente è a dirsi per il soggetto che consegni beni ereditari al detentore del certificato.

L'effetto estintivo dell'obbligazione di pagare o di consegnare sarà impedito soltanto dalla successiva prova – in un giudizio contenzioso proposto da chi sia l'effettivo erede o legatario

– della mala fede (o della grave negligenza) di colui che ha adempiuto a favore del detentore del certificato.

Quindi, l'effetto del certificato è forte, sul piano sostanziale. Tuttavia, esso è limitato dalla mancanza di esecutività. Dispone, infatti, il cons. n. 71 che il certificato «Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo». Pertanto, il detentore del certificato non può servirsene per avviare l'esecuzione forzata contro il debitore del defunto ed ottenere così il rilascio o la consegna forzata dei beni ovvero il pagamento delle somme che gli spettano. Egli ha, invece, l'onere di procurarsi un titolo esecutivo nello Stato in cui deve essere effettuato l'adempimento in suo favore.

Nel relativo procedimento la produzione del certificato potrà costituire, però, una prova idonea della legittimazione del soggetto a ricevere l'adempimento in base alla legge applicabile alla successione e spetterà al debitore confutare detta pretesa.

È evidente, perciò, che il certificato riduce, ma non elimina il rischio che l'erede o il legatario debbano attivare un nuovo procedimento per entrare in possesso di beni ereditari che si trovano in un altro Stato.

Stando così le cose, sembra contraddittorio aver negato ai terzi il diritto di pretendere una prova diversa dal certificato europeo – prova che, se consistente in una decisione o in un atto pubblico, potrebbe avere effetti esecutivi in un altro Stato con la procedura prevista dal regolamento – e consentito loro, nel contempo, di rifiutarsi di adempiere nelle mani del detentore del certificato fino a quando questi non si sia munito di un titolo esecutivo. In questo modo, l'efficacia del certificato finisce col dipendere dalla volontà di collaborazione dei soggetti a cui è esibito.

Possono formularsi alcune riserve anche con riferimento alla protezione riconosciuta al terzo che abbia acquistato un bene da colui che nel certificato era indicato come legittimato a disporne. In questo caso, si presume che il terzo abbia acquistato da persona dotata del potere di disporre del bene, salvo che se ne provi la mala fede o la grave negligenza (art. 69, § 4).

Nel cons. n. 71 è detto che «non dovrebbe» essere il regolamento a determinare se l'acquisto della proprietà da parte di un terzo sia o

⁽³⁰⁾ Del medesimo avviso, MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 406 e BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., 322.

meno efficace. Quindi, questo aspetto dovrebbe essere regolato dalla legge nazionale.

Ad un esame più approfondito, si vede, però, che questa fattispecie introduce nel nostro ordinamento un nuovo caso di acquisto *a non domino*: il terzo che ha acquistato un bene da colui che nel certificato successorio europeo era indicato come legittimato a disporne si vede attribuito il diritto nonostante la carenza di legittimazione dell'alienante⁽³¹⁾.

Proprio ricorrendo alla teoria degli acquisti *a non domino*, si nota che la fattispecie dell'acquisto dal detentore del certificato europeo si compone dei seguenti elementi costitutivi:

a) un titolo di acquisto idoneo al trasferimento o alla costituzione di un diritto reale o personale di godimento sul bene;

b) un'investitura formale della legittimazione dell'alienante, costituita, appunto, dal certificato;

c) la buona fede del terzo.

È vero che l'art. 69, § 4, prospetta la mala fede o la grave negligenza del terzo come fattori che impediscono l'acquisto in suo favore. Tuttavia, ciò non vuol dire che la buona fede non sia elemento costitutivo della fattispecie, bensì soltanto che non è necessario darne la prova in giudizio⁽³²⁾. In altre parole, la mancanza della buona fede «impedisce» sin dall'origine il perfezionamento dell'acquisto, ma grava sul vero erede o sul vero legatario l'onere di fornire la relativa prova in un successivo giudizio contenzioso.

Sotto questo aspetto, la fattispecie si differenzia, come si vedrà, dall'acquisto dall'erede apparente disciplinato dall'art. 534 cod. civ.

La tutela a favore del terzo opera, inoltre, a prescindere dal possesso dei beni ereditari e dalla natura, onerosa oppure gratuita, del suo

⁽³¹⁾ Sul concetto di acquisto *a non domino*, v. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, 3a ed., Giuffrè, 1975, 1 ss.; ID., voce «Acquisto *a non domino*», in *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, I, Utet, 1987, 69 ss.; MESSINETTI, voce «Acquisto *a non domino*», in *Enc. del dir., Agg.*, III, Giuffrè, 1999, 24 ss.

⁽³²⁾ Cfr. PUGLIATTI, *La trascrizione*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XIV-I, 1, *La pubblicità in generale*, Giuffrè, 1957, spec. 260 ss., con riferimento agli acquisti *a non domino* derivativi.

titolo di acquisto. Si tratterà, solitamente, di un contratto, ma potrebbe anche essere un atto unilaterale⁽³³⁾.

È necessario, però, che (non considerando il difetto di legittimazione del detentore del certificato) il titolo d'acquisto del terzo sia esente da vizi⁽³⁴⁾. Non vi sarebbe ragione, infatti, di accordargli una tutela che non spetterebbe neanche a chi avesse acquistato dall'effettivo erede o legatario.

Inoltre, l'acquisto del terzo non è protetto dal certificato se un soggetto contesti la natura ereditaria del bene o del diritto che ne è oggetto, sostenendo cioè che non era del defunto, ma di sua proprietà⁽³⁵⁾. Anche in questo caso non c'è motivo di tutelare il terzo che acquisti dal titolare del certificato in misura maggiore che se acquistasse dall'erede o dal legatario veri. Si aggiunga che il cons. n. 71 esclude che gli effetti probatori del certificato possano estendersi ad elementi non disciplinati dal regolamento, come, appunto, «la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto». In altre parole, l'ambito di applicazione della norma è limitato al conflitto fra il terzo acquirente dal detentore del certificato ed il vero erede o legatario e non comprende, invece, il conflitto fra il terzo e colui che rivendichi, ad altro titolo, la proprietà del bene⁽³⁶⁾.

⁽³³⁾ Manca, infatti, nella disciplina europea, quel riferimento alle «convenzioni», che rende controversa l'applicabilità della tutela prevista dall'art. 534 cod. civ. al beneficiario di un atto unilaterale. Favorevole, MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., 183. Contrari, BUSNELLI, voce «Erede apparente», in *Enc. del dir.*, XV, Giuffrè, 1966, 198 ss., spec. 205 e BARGELLI, *L'erede apparente*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1473 ss., spec. 1482.

⁽³⁴⁾ Si possono estendere al caso in esame i rilievi formulati dagli interpreti riguardo alla fattispecie dell'acquisto dall'erede apparente. In arg. v. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., 183 ss. e 236 ss.

⁽³⁵⁾ Del medesimo avviso, MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 420.

⁽³⁶⁾ Questa interpretazione è pacifica con riferimento all'acquisto dall'erede apparente. Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1968, sub art. 534, 216;

Tale conflitto verrà risolto, allora, in base alle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati, applicabili nel caso concreto.

La disciplina che protegge l'acquirente dal detentore del certificato europeo va coordinata con le norme nazionali sulla pubblicità dei diritti sui beni. Infatti, gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di un diritto su un bene negli appositi registri di uno Stato membro sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento, a norma dell'art. 1, § 2, lett. *l*). Questo vuol dire che questi aspetti – ad esempio la natura costitutiva o dichiarativa della pubblicità – non sono regolati dalla legge applicabile alla successione in virtù del regolamento, ma dalla legge dello Stato in cui è tenuto il registro. Per i beni immobili si tratterà della *lex rei sitae* (cfr. cons. n. 18 reg. UE n. 650/2012 e art. 55, l. 31.5.1995, n. 218, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*).

Quindi, sia colui che nel certificato risulti indicato come erede o come legatario sia il terzo che intenda acquistare da questo soggetto un immobile ereditario, se vogliono essere sicuri che il proprio acquisto abbia effetto, devono inserirlo negli appositi registri dello Stato in cui si trova il bene.

Questo problema ha spinto il legislatore europeo a stabilire che il certificato è titolo idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro⁽³⁷⁾ (art. 69,

ASTUNI, nel *Commentario Gabrielli, Delle successioni*, a cura di CUFFARO-DELFINI, Utet, 2009, *sub* art. 534, 492 ss. (spec. 496).

⁽³⁷⁾ Ritiene BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., 322 che lo Stato del registro non possa rifiutare l'iscrizione se il certificato europeo sia «sostanzialmente equivalente al titolo richiesto dalla legislazione interna». Con riferimento al nostro ordinamento, PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Famiglia e successioni*, Liber amicorum per Dieter Henrich, II, Giappichelli, 2012, 215 ss., spec. 222, ritiene – come ribadito anche in ID., *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 739 s. – che il certificato sostituisca, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, sia l'accettazione dell'eredità sia il certificato di morte e l'estratto del testamento. Invece JACOBY, *Acte de notoriété ou certificat successoral européen*, in *Semaine Juridique Notariale*, 2012, n. 25, 65 ss., spec. 70 esclude che il certificato presenti i requisiti richiesti dalla legge

§ 5). Tuttavia, quest'ultimo ha facoltà di richiedere documenti aggiuntivi, in base alla propria legge. Infatti, anche i requisiti concernenti l'iscrizione di un diritto nei registri nazionali dei beni, come già visto per i relativi effetti, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (cfr. art. 1, § 2, lett. *l*) e conseguentemente sottoposti alla legge dello Stato che tiene il registro.

Deve ritenersi sottratta alla disciplina del regolamento anche la fattispecie del conflitto fra più acquirenti del medesimo bene dal detentore del certificato. In questo caso, la successione rappresenta il titolo dell'acquisto del dante causa, ma il contrasto riguarda più acquirenti *inter vivos* e rientra, pertanto, nella materia dei conflitti relativi a diritti reali.

10. RAPPORTI TRA PROTEZIONE DEL TERZO CHE HA CONFIDATO NEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E PROTEZIONE DELL'AVENTE CAUSA DALL'EREDE O DAL LEGATARIO APPARENTE.

Le regole che proteggono i terzi che hanno confidato nel certificato successorio europeo si inseriscono in un sistema, come il nostro, che tutela l'acquisto in buona fede dall'erede apparente. Dispone, infatti, l'art. 534, comma 2°, cod. civ. che: «Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede».

Qualora l'atto abbia riguardato, però, beni immobili o mobili registrati, questa regola va coordinata con i principi sulla pubblicità. Perciò, la tutela riferita si applica solo se l'acquisto dell'eredità da parte dell'erede apparente e l'acquisto del terzo siano stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte del vero erede o legatario oppure alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (art. 534, comma 3°). La ragione di questa prescrizione è evidente: nel conflitto con il vero titolare del diritto, il terzo non merita di essere tutelato, se dalla consultazione dei registri immobiliari avrebbe potuto

francese per l'iscrizione di un trasferimento immobiliare nei relativi registri. Sull'uso del certificato per l'iscrizione nel registro fondiario tedesco, v. Süß, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, cit., 748 s.

appurare che il titolo del suo dante causa era oggetto di contestazione.

Se poi la trascrizione della domanda con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte sia stata eseguita dopo cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto medesimo, la sentenza che la accolga non è opponibile al terzo di buona fede che, in base a un titolo trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda, abbia acquistato a qualunque titolo diritti dall'erede o dal legatario apparenti (art. 2652, n. 7, cod. civ.).

In questo caso, fulcro della tutela è la trascrizione dell'acquisto dell'erede o del legatario apparenti⁽³⁸⁾. Quando essa sia stata effettuata, il terzo è protetto anche se ha acquistato il bene a titolo gratuito.

L'art. 534, comma 2°, non menziona – diversamente dall'art. 2652, n. 7 – il terzo che abbia acquistato dal legatario apparente, ma è a lui applicabile in via analogica⁽³⁹⁾.

Invece, le norme riferite non si applicano all'acquisto dall'esecutore testamentario o dall'amministratore apparenti, diversamente da quelle del regolamento.

Un coordinamento fra lo strumento del certificato d'eredità e l'istituto dell'apparenza ereditaria è già realizzato nelle province italiane in cui vige il sistema di pubblicità immobiliare

c.d. tavolare o del Libro Fondiario⁽⁴⁰⁾. Infatti, l'art. 21, comma 2°, r.d. 28.3.1929, n. 499 (*Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province*) stabilisce che sia erede o legatario apparente o possessore in buona fede di beni ereditari, a norma del codice civile, solo chi ha il certificato di eredità o di legato⁽⁴¹⁾. Dato che, in questi territori, il certificato successorio europeo avrà lo stesso valore del certificato di eredità nazionale, può concludersi che, nei casi in cui la richiesta del certificato è obbligatoria – comprendendo l'eredità beni immobili – sarà erede o legatario apparente solo chi ha uno dei due certificati.

Le sfere d'applicazione della disciplina italiana sugli acquisti dall'erede o dal legatario apparente e della normativa europea si sovrappongono quando un terzo abbia acquistato beni provenienti da una successione transnazionale, che in base al regolamento sia sottoposta alla legge italiana. In questo caso, la vendita di beni ereditari che l'erede o il legatario apparenti compiano all'interno del territorio nazionale sarà sottoposta al regolamento, in virtù della norma secondo cui il certificato – una volta emesso per essere utilizzato in un altro Stato – produce i propri effetti anche nello Stato che l'ha rilasciato, che sarebbe, appunto, l'Italia. Se poi siano passati più di cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto dell'erede apparente, il concorso fra le due normative si realiz-

⁽³⁸⁾ Cfr. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, nel *Commentario Schlesinger*, II, Giuffrè, 1993, sub art. 2648, 138; PENE VIDARI, *La successione legittima e necessaria*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, *Le successioni*, 4, Utet, 2009, 145 s. Per un riscontro, v. CASS., 5.7.2012, n. 11305, in *Mass. Giust. civ.*, 2012.

⁽³⁹⁾ Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, sub art. 534, cit., 227; BUCELLI-GALLI, *Acquisto dal legatario apparente*, in *Familia*, 2004, 737 ss. (spec. 757). Anche BUSNELLI, voce «Erede apparente», cit., 208 prospetta un'equiparazione delle due figure. *Contra*: GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, II, cit., sub art. 2648, 144, per il carattere eccezionale che egli riconosce a questa disposizione; FERRARIO HERCOLANI, *La trascrizione degli acquisti mortis causa*, *La successione ereditaria*, I, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, Giuffrè, 2009, 1365 ss., spec. 1368, testo e nt. 8. Un'osservazione in tal senso si trova anche in CASS., 28.1.1995, n. 1048, in *Riv. notar.*, 1996, 1287, con nota redazionale.

⁽⁴⁰⁾ Cfr., da ultimo, PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 745.

⁽⁴¹⁾ In arg. v. GABRIELLI-TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, 2a ed., Giuffrè, 1999, sub r.d. 28.3.1929, n. 499, art. 21, 160 ss. ed *ivi*, sub artt. 13 ss., 86 ss., una trattazione del relativo certificato d'eredità; GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, *La parte generale del diritto civile*, 4, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, Utet, 2012, 192 s. Sul certificato d'eredità nazionale v. anche TOMMASEO, *Il certificato d'eredità: struttura del procedimento e poteri del giudice*, in *Notariato*, 2007, 191 ss.; PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1623 ss., spec. 1632 s.; ID., *La pubblicità tavolare*, *Attuazione e tutela dei diritti*, 2, *L'attuazione dei diritti*, in *Diritto civile*, diretto da LIPARI-RESCIGNO, coordinato da ZOPPINI, IV, Giuffrè, 2009, 141 ss., spec. 153.

za anche se il terzo ha acquistato a titolo gratuito.

Entrambe le discipline tutelano il terzo – che abbia fatto giustificato affidamento sulla titolarità del diritto o sulla legittimazione a disporne in capo all'altro contraente – riconoscendo carattere definitivo al suo acquisto⁽⁴²⁾. Tuttavia, mentre l'art. 69, § 4, reg. (UE) n. 650/2012 limita la tutela al terzo che abbia confidato sull'esattezza del contenuto del certificato europeo, l'art. 534, comma 2°, cod. civ. comprende tutti i casi in cui detto affidamento sia stato determinato da circostanze univoche, purché il terzo provi la propria buona fede⁽⁴³⁾.

Potrebbe verificarsi, allora, un conflitto fra l'avente causa dal detentore del certificato successorio europeo e l'acquirente da colui che appariva erede o legatario in base a circostanze diverse, per esempio perché basava il proprio diritto su un testamento, che in realtà era invalido o era stato revocato oppure perché aveva posseduto i beni ereditari dopo l'apertura della successione⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴²⁾ Resta impregiudicata la questione, ampiamente discussa riguardo all'acquisto dall'erede apparente, se si tratti di un acquisto a titolo originario oppure a titolo derivativo. Nel senso che l'acquisto dall'erede apparente sia a titolo originario, v. BUSNELLI-BARGELLI, voce «Erede apparente», in *Enc. del dir.*, Agg., V, Giuffrè, 2001, 401 ss., spec. 402 e BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., 1477 ss. Invece, MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., 341 s. ritiene che il diritto sia attribuito al terzo in via di successione al soggetto in danno del quale la tutela opera. Dello stesso avviso, più di recente, ASTUNI, sub *art. 534*, cit., 495 s. Più in generale, sulla distinzione tra acquisti a titolo originario e a titolo derivativo, v. RUFFOLO-DI GIOVANNI, voce «Acquisto del diritto», in *Enc. giur. Treccani*, I, Ed. Enc. it., 1988, spec. 3 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

⁽⁴³⁾ Sulla rilevanza della prova della buona fede, cfr. BUSNELLI, voce «Erede apparente», cit., 204 e BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., 1480. In giurisprudenza, v. da ultimo CASS., 4.2.2010, n. 2653, in *Dir. e giust.*, 2010, 182, con nota di PAPAGNI. *Contra* MESSINETTI, voce «Acquisto a non domino», cit., 38 ss., secondo la quale gli elementi oggettivi sui quali si basa l'apparenza ereditaria non hanno un valore autonomo, ma servono a determinare la buona fede dell'acquirente, che, quindi, non va provata, ma è presunta.

⁽⁴⁴⁾ Alcuni casi di apparenza ereditaria sono indi-

È evidente, però, che la tutela accordata dal regolamento sarebbe disattesa se tale conflitto venisse risolto in base alla regola della priorità temporale dell'acquisto. Piuttosto, la disciplina del regolamento prevale su quella interna⁽⁴⁵⁾.

È vero, infatti, che l'uso del certificato europeo è facoltativo, ma solo per chi voglia avvalersene per dimostrare la propria qualità. Il terzo ha l'onere, invece, di domandare il certificato, se la controparte non esibisca – come è sua facoltà in base al regolamento – una prova alternativa della qualità di erede (decisione, atto pubblico o transazione giudiziaria).

La disciplina nazionale mantiene, però, un residuo campo d'applicazione quando il terzo non abbia basato il proprio affidamento sul certificato europeo, ma su un titolo formale che, in base al regolamento, non produca gli stessi effetti del certificato, bensì quelli minori previsti dallo Stato in cui è stato formato. Si pensi all'atto di notorietà o ad un testamento pubblico.

In questi casi, l'effetto che l'atto pubblico straniero potrebbe produrre nel nostro ordinamento sarebbe proprio quello di fondare l'apparenza della qualità di erede o di legatario, che giustifica l'applicazione degli artt. 534 e 2652, n. 7, cod. civ.

Tuttavia, anche nel caso in cui il dante causa abbia esibito il certificato europeo, la protezione del terzo va coordinata con i principi sulla pubblicità immobiliare, a norma dell'art. 534, comma 3°, cod. civ., essendo questo settore escluso, come già detto, dal campo d'applicazione del regolamento. Perciò, il terzo non sarà tutelato se l'acquisto a titolo di erede (o di legatario) del suo dante causa ed il proprio acquisto da quest'ultimo non siano stati trascritti nei registri immobiliari prima della trascrizione a favore del vero erede o legatario.

cati da ASTUNI, sub *art. 534*, cit., 500 s. Invece, per un'ipotesi di legatario apparente, v. BUCELLI-GALLI, *Acquisto dal legatario apparente*, cit., 748.

⁽⁴⁵⁾ Del medesimo avviso: MAIDA, *Il certificato successorio*, cit., 426 s.; BARONE, *Il certificato successorio*, cit., 437; PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 738 s.